

## IL DISTACCO EUROPEO DEL LAVORO: NUOVE PROSPETTIVE ? APPUNTI PER UNA RICERCA

di Alberto Mattei<sup>1</sup>

Il lavoro di ricerca<sup>2</sup> che mi propongo l'obiettivo di analizzare concerne l'impatto che le libertà di circolazione dei servizi può avere sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla manodopera in distacco nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi.

Infatti, i recenti processi di liberalizzazione in ambito comunitario, ed in particolare la liberalizzazione del mercato dei servizi, operata per il tramite della direttiva servizi del 2006/123/CE (cd. direttiva *Bolkenstein*), nonché l'allargamento ad Est dell'Unione Europea a partire dal 2004, hanno evidenziato come all'interno del mercato unico vi sia un forte contrasto (e squilibrio) tra interessi di impresa e tutela dei diritti sociali.

Tale attrito è stato di recente amplificato da alcune sentenze della Corte di Giustizia tra il 2007 e il 2008 (*Laval*, *Viking*, *Ruffert* e *Commissione c. Lussemburgo*), le quali hanno subordinato e degradato i diritti fondamentali dei lavoratori, quali il diritto alla negoziazione collettiva ed il diritto di sciopero, a potenziali restrizioni del diritto di stabilimento delle imprese, sancito dall'art. 56 TFUE (già art. 49 TCE).

Nella ricerca si vuole evidenziare come, accanto al processo di liberalizzazione progressivamente attuato ed all'integrazione di mercati segmentati (ovvero di Paesi con tutele inferiori rispetto a quelli già membri), l'Unione Europea non abbia adottato un'adeguata normativa di protezione, lasciando il compito di garantire i diritti fondamentali dei lavoratori alla sola Direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 in materia di distacco di manodopera ed, in via indiretta, alla normativa internazionale-privatistica, per quanto riguarda l'individuazione della legge applicabile ai rapporti con elementi di internazionalità.

Tali normative sono analizzate nel dettaglio nel lavoro in fase di completamento, al fine di evidenziare le lacune esistenti nell'ordinamento comunitario, soprattutto a seguito dei principi affioranti nelle sentenze della Corte di Giustizia sopra menzionate, e ricercare

---

<sup>1</sup> Dottorando di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei – Indirizzo: Diritto del Lavoro (XXIII° ciclo), Università degli Studi di Trento.

<sup>2</sup> Il lavoro di ricerca, che costituisce la tesi di dottorato che prende il titolo: "Il distacco del lavoro. L'esperienza italiana alla luce di quella europea" è in fase di completamento e sarà oggetto di discussione al termine del triennio di dottorato (primavera 2011).

un punto di equilibrio tra gli interessi che si contrappongono nel mercato unico, ovvero tra il valore riconosciuto dalla Corte di Lussemburgo alle libertà economiche previste dal Trattato e le ragioni ed i diritti da riconoscersi alle organizzazioni sindacali ed alla manodopera impiegata nell'ambito di una prestazione di servizi.

Pertanto, ci si è concentrati sulle questioni attinenti alla tutela dei lavoratori operanti in un contesto di “mobilità” transnazionale, partendo dall'analisi della normativa sul distacco nell'ordinamento interno, al fine di verificare se la normativa internazionale-privatistica ed in particolare il Regolamento Roma I (Reg. 593/2008/CE), possano offrire una risposta alle esigenze di tutela di tali lavoratori.

In maniera più specifica, nel primo capitolo, l'elaborato considera la genesi dell'istituto nell'ordinamento italiano: viene analizzato il percorso di “creazione” della figura del distacco nell'impiego pubblico, evidenziando le affinità e le differenze con ipotesi simili di temporanea dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione.

In particolare, viene messo in rilievo il confronto con la fattispecie tipica del lavoro subordinato e con il divieto di dissociazione che ad essa sarebbe sotteso, anche alla luce della legge 1369 del 1960 sul divieto di interposizione<sup>3</sup>.

Nel secondo capitolo, si pone il confronto con il quadro delle libertà fondamentali dell'odierno diritto dell'Unione europea, ed in particolare con la libera prestazione di servizi, all'interno del quale spazio verrà dato alla direttiva cd. Bolkenstein, analizzando profili essenziali quali la natura autonoma, la transnazionalità e la temporaneità del servizio prestato.

Il capitolo delinea le possibili forme di interazione tra gli ordinamenti nazionali all'interno dell'Unione europea ed individua, in alternativa, i modelli di coordinamento tra le esigenze di liberalizzazione tipiche del mercato unico e le prerogative nazionali che si manifestano qualora un servizio venga prestato in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il prestatore.

Il terzo capitolo confronta l'impianto ricavabile dai principi del Trattato con la Direttiva 96/71 sul distacco, nella sua genesi e nella sua interpretazione giurisprudenziale più recente, ed il relativo provvedimento attuativo (d.lgs. n. 72/2000). In particolare, vengono analizzate le ipotesi “di confine” alla nozione di distacco ricavabile dal diritto

---

<sup>3</sup> Gli elementi caratterizzanti il distacco vengono poi esposti analizzando i più rilevanti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, con riguardo alla prassi invalsa nei gruppi di società di dirigere la prestazione di lavoro a favore di società collegate o controllate dalla società datrice di lavoro.

comunitario, accomunate dalla dissociazione tra datore di lavoro ed utilizzatore della prestazione, ma distinguibili in base alla natura del rapporto contrattuale tra impresa distaccante ed impresa distaccataria.

La funzione principale della direttiva viene individuata nella predisposizione di una base inderogabile di diritti che devono essere, in ogni caso, assicurati al lavoratore oggetto del distacco. Questa base, denominata *hard core* della tutela, deve essere garantita, all'interno del singolo Stato membro, dalla contrattazione collettiva.

In maniera specifica, sul fronte del diritto internazionale privato e processuale comunitario, si prenderà in esame, in un'ottica interdisciplinare, il processo di comunitarizzazione che ha visto oggetto di riforma la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ora trasfusa nel Reg. n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e, in maniera particolare, il potenziale ruolo che potrebbero svolgere le “norme di applicazione necessaria” e lo strumento dell'ordine pubblico interno nell'ipotesi di distacco transnazionale della manodopera.

Il quarto capitolo, conclusivamente, prende in considerazione gli aspetti previdenziali (la nuova normativa del Reg. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), il ruolo del sindacato europeo e le prospettive d'intervento nella materia del distacco transnazionale. In maniera particolare, sarà dato spazio alla risoluzione del Parlamento del 22 ottobre 2008 che, pur in maniera debole, dal punto di vista dell'efficacia, ha reso evidente i nodi del complesso equilibrio tra libera prestazione dei servizi e tutela dei diritti sociali; il ruolo dei vari attori a livello europeo: parti sociali, legislatore comunitario e legislatore nazionale; ed, infine, il potenziale coinvolgimento, seppur in via indiretta, della CEDU con la relativa giurisprudenza di Strasburgo che potrebbe influenzare, in un reciproco “dialogo tra corti”, la giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo.

Qui di seguito riporto alcuni paragrafi (1, 3 e 4) del terzo capitolo; e in conclusione la bibliografia generale della ricerca. E' uno spunto di analisi in prima lettura, oggetto certamente di rilettura e revisione prossimamente. Come affermava Roland Barthes, “quelli che trascurano di rileggere si condannano a leggere sempre la stessa storia”.

CAPITOLO TERZO  
IL DISTACCO DEL LAVORO: L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA  
EUROPEA E LA COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE PRIVATO

*1. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia sociale e la libera circolazione dei servizi: l'asimmetria strutturale economico-sociale nella costruzione giuridica dell'Unione e "le ragioni imperative" per la tutela del lavoro.*

Negli ultimi decenni di giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo è individuabile la crescente importanza attribuita alle tutele del lavoro nell'ambito dell'ordinamento comunitario, pur nella asimmetria "strutturale di fondo, palese e irresolubile (almeno fintanto che affrontata sul solo piano funzionale), che affligge la costruzione giuridica comunitaria, a tutto vantaggio della dimensione economica (divenuta comunitaria) su quella sociale (per la parte, non indifferente, rimasta nazionale)<sup>4</sup>. Infatti, le normative di tutela del lavoro dei vari Stati membri sono espressione di fondamentali interessi sociali dei singoli Stati con cui le libertà, espressamente riconosciute dal Trattato, di circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali sono tenute a rapportarsi<sup>5</sup>.

Si tratta del risultato di un lungo processo evolutivo, dagli anni settanta, segnato da una serie di direttive in tema di politica sociale, nella stagione "funzionalista"<sup>6</sup>, e

---

<sup>4</sup> Solo grazie ad una prospettiva "genealogica" si potrebbe comprendere le tensioni insite all'interno della costruzione giuridica comunitaria che portano a tale asimmetria: "essa, strutturalmente concepita per affrontare le tematiche sociali in una prospettiva di rimozione degli ostacoli che si frappongono all'instaurazione e al corretto funzionamento del mercato comune, è tuttora scarsamente attrezzata a farsene carico in un'ottica di progresso sociale, peraltro funzionalmente presente nel Trattato fin dalle origini" così E. ALES, *Lo sviluppo della dimensione sociale comunitaria: un'analisi "genealogica"*, in F. CARINCI – A. PIZZOFERRATO (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea. Commentario di diritto del lavoro diretto da F. Carinci*, IX, Torino, 2010 pag. 133 ss. (anche in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 3, 2009, pag. 527 ss.).

<sup>5</sup> Per un'ampia analisi sul tema, con ampi riferimenti alla giurisprudenza U. CARABELLI – V. LECCESE, *Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le clausole di favor e di non regresso nelle direttive sociali*, in *Cont. e imp./Europa*, 2005, pag. 539 ss; chi, invece, vede le discipline di tutela del lavoro *ab origine* come restrizioni alla libera circolazione dei merci e servizi è F. BANO, *cit.*, pag. 76 ss.; inoltre, R. FOGLIA, *L'attuazione giurisprudenziale del diritto comunitario del lavoro*, Padova, 2002, pag. 5 ss..

<sup>6</sup> M. D'ANTONA, *Sistema giuridico comunitario*, in A. BAYLOS GRAU - B. CARUSO - M. D'ANTONA - S. SCIARRA (a cura di), *Dizionario di diritto del lavoro comunitario*, Bologna, 1996, pag. 22. Le direttive sulle crisi di impresa, ossia quella del 1975 sui licenziamenti collettivi, quella del 1977 sul trasferimento d'azienda e infine quella del 1980 sulla tutela dei lavoratori di fronte all'insolvenza dell'impresa; con questi testi si pongono le basi per l'armonizzazione di norme sociali esclusivamente orientate a non distorcere la concorrenza nel mercato, dall'altro si mira proprio a preservare, con esse, la tenuta dei sistemi nazionali

parallelamente di sentenze riguardanti la legittimità, ossia la compatibilità con il Trattato della Comunità Europea, per mezzo di una valutazione di ragionevolezza - il *test* di proporzionalità<sup>7</sup> - delle limitazioni che gli Stati membri della Comunità apponevano alla libertà di circolazione dei beni mediante le discipline interposte a tutela dei vari interessi.

La Corte di Giustizia, a partire dalle pronunce emesse nei casi *Dassonville*<sup>8</sup> e *Cassis de Dijon*<sup>9</sup>, è arrivata a riconoscere che, a prescindere dalla cause giustificative riconosciute in maniera esplicita dal Trattato, vi sono ulteriori ragioni, o esigenze imperative che possono giustificare interventi nazionali che creino ostacoli alla libera circolazione delle merci<sup>10</sup>.

In particolare, la Corte è giunta ad includere “le scelte politico-economiche (rispondenti a) peculiarità socio-culturali nazionali o regionali, la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri”<sup>11</sup>. Tale concetto, formulato all’interno di casi riguardanti la libera circolazione dei beni, è stato in maniera progressiva ricondotto all’interno di un unico quadro di riferimento, di modo che vi fossero principi da considerare per la valutazione di compatibilità con il Trattato delle

---

di diritto del lavoro dalle pressioni della crisi economica e dalle tentazioni o dai rischi di *dumping* sociale che questa può ingenerare, in questo senso S. SCIARRA, *Diritto del lavoro e diritto sociale europeo*, cit., pag. 9.

<sup>7</sup> Mette in dubbio l’applicazione del principio di proporzionalità delle recenti pronunce della Corte di Giustizia, poiché ne è risultata una applicazione “in eccesso” rispetto all’esercizio dei diritti fondamentali nello spazio di applicazione dei trattati, da ultimo N. HOS, *The principle of proportionality in Viking and Laval: an appropriate standard of judicial review ?*, in *Eur. Lab. Law Jour.*, 2, 2010, pag. 236; anche, nel parallelo con la sussidiarietà, ved. R. SALOMONE, *Multilevel governance e trasformazioni del diritto del lavoro*, in F. CARINCI - A. PIZZOFERRATO, cit., pag. 213.

<sup>8</sup> C-8/74 dell’11.07.1974. E’ la sentenza che inaugura, a detta di uno studioso, il “periodo fondativo” della giurisprudenza comunitaria, allargando “il numero e il tipo di casi nei quali gli Stati membri sono chiamati a giustificare le scelte sociali compiute nella regolazione del mercato e della sfera pubblica”, cfr. J. H. H. WEILER, *The Constitution of the Common Market Place: Text and Context in the Evolution of the Free Movement of Goods*, in P. CRAIG – G. DE BÜRCA (ed. by), *The Evolution of EU Law*, Oxford, 1999, pag. 349 ss.

<sup>9</sup> C-120/78 del 20.02.1979. L’analisi sulla giurisprudenza *pro-integration* della Corte di Giustizia come secondo binario rispetto alla promulgazione delle direttive comunitarie è operato da L. NOGLER, *Introduzione al mercato unico delle “attività autonome”*, in L. NOGLER (a cura di), *Le attività autonome*, in G. AJANI – G. BENACCHIO (diretto da), *Trattato di Diritto privato dell’Unione Europea*, VI, Torino, 2006, pag. 36 ss.

<sup>10</sup> Ampi riferimenti in dottrina, tra i molti M. ROCCELLA, *La Corte di Giustizia e il diritto del lavoro*, Torino, 1997, pag. 25 ss.; M. BARBERA, *Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario*, Brescia, 2001, pag. 48 ss.; G. ORLANDINI, *Sciopero e servizi pubblici essenziali nel processo di integrazione europea*, Torino, 2003, pag. 245 ss.; S. GIUBBONI, *Diritti sociali e mercato*, Bologna, 2003, pag. 165 ss.; F. BANO, cit., pag. 55 ss.

<sup>11</sup> Caso *Torfaen*, C-145/88 del 23.11.1989, pag. 14, riguardante il problema della chiusura domenicale degli esercizi commerciali. Tuttavia, l’esito di tale pronuncia fu che potenzialmente “quasi ogni disposizione nazionale divenne suscettibile di revisione ex art. 28”, così M. POIARES MADURO, *We, the Court. The European Court of Justice and the European Economic Constitution*, Oxford, 1998, pag. 67. La formula della sentenza *Torfaen* è stata ripresa letteralmente per giustificare la compatibilità con il Trattato di alcune normative nazionali di tutela del lavoro, così anche *Conforama* C-31/89 del 28.02.1991, pag. 11, e *Marchandise*, C-332/89 del 28.02.1991, pag. 12, emesse riguardo a casi riguardanti il divieto di lavoro domenicale in alcune attività fissato dalle normative nazionali.

legislazioni nazionali che, nel perseguire finalità di interesse nazionale, apponessero limiti di vario tipo ad una delle libertà economiche comunitarie, divenendo “motivi imperiosi di interesse pubblico”.<sup>12</sup>

L’apice di questa evoluzione giurisprudenziale è individuato nella sentenza *Gebhard*, una controversia che non toccava la materia del lavoro, nella quale la Corte di Giustizia ha teorizzato la propria posizione con riferimento a tutte le libertà economiche del Trattato: “i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio; essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico; essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo”<sup>13</sup>.

Con particolare riferimento alla libera circolazione dei servizi, pilastro della “costituzione del mercato comune”<sup>14</sup>, si rinviene una precisazione di particolare rilevanza: “la libera prestazione di servizi può essere limitata solo da norme giustificate dall’interesse generale, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito”.

Tale struttura argomentativa è stata sviluppata dalla Corte anche con riferimento alle normative interne di tutela del lavoro, nell’ipotesi in cui sono venute incontro alla libera prestazione dei servizi: nei casi *Webb*<sup>15</sup> e *Seco*<sup>16</sup> la Corte si è mossa in sintonia con la propria giurisprudenza che si andava sviluppando in materia di libera circolazione dei beni.

Alcuni anni dopo, alla fine degli anni ottanta, a queste due pronunce veniva ad accostarsi quella concernente il caso *Rush Portuguesa*, in cui la Corte giungeva ad affermare che “il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano

---

<sup>12</sup> M. CORTI, *Contrattazione collettiva, libera circolazione e concorrenza in Europa*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1, 2007, pag. 778 ss.

<sup>13</sup> C-55/94 del 30.11.1995, p. 37; già presenti in *Van Wesemal* C-110 e 111/78 del 18.01.1979, p. 28, *Commissione c. Repubblica Federale di Germania* C-205/84 del 04.12.1986, p. 27, *Commissione c. Repubblica francese* C-154/89, p. 12, 14, e 15, *Commissione c. Repubblica italiana* C-180/89, p. 15, 17 e 18, *Commissione c. Repubblica ellenica* C-198/89, p. 16, 18 e 19, tutte del 26.02.1991, *Sager* C-76/90 del 25.07.1991, p. 12, 13 e 15, *Schindler* C-275/1992 del 24.03.1995. Tale affermazione è stata ripresa e confermata più volte nel corso degli ultimi anni riguardo a vicende erano interessate le libertà economiche del Trattato, ved. *Centros* C-212/97 del 09.03.1999, p. 34; *Haim* C-424/97 del 04.07.2000, p. 57; *Mac Queen* C-108/96 del 01.02.2001, p. 26; *Payroll Data Services* C-79/01 del 17.10.2002, p. 28; ;per arrivare a *Commissione c. Repubblica italiana* del 13.12.2007, causa C-465/05.

<sup>14</sup> M. CARTABIA – J. H. H. WEILER, *L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, 2000, pag. 241.

<sup>15</sup> C-279/80 del 17.12.1981.

<sup>16</sup> C-62 e 63/81 del 03.02.1982.

l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche di imporre l'osservanza di queste norme con i mezzi adeguati"<sup>17</sup>.

Nello specifico, il caso riguardava una società portoghese che distaccava dei lavoratori in Francia per eseguire dei lavori per la costruzione di una linea ferroviaria. In forza del *Code du travail* francese, soltanto l'*Office National d'Immigration* poteva assumere del personale di un paese terzo. L'azienda, avendo violato le norme del *Code*, era condannata al pagamento di un contributo speciale: da un lato, la società portoghese si difendeva riferendosi alla libertà di prestazione dei servizi e argomentando che in caso di distacco dei lavoratori non sarebbero applicabili le norme sulla libera circolazione dei lavoratori; dall'altro, l'*Office*, invece, sosteneva che i lavoratori distaccati erano soggetti alle norme del sistema per i lavoratori provenienti dal paese terzo<sup>18</sup>.

La Corte è ritornata sul problema della limitazione alla libertà di circolazione dei servizi da parte di normative interne di tutela del lavoro, rimettendosi sulla medesima strada rispetto alla propria giurisprudenza<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> C-113/89 del 27.03.1990, p. 15 e 18, in *Dir. Prat. Lav.*, 30, 1990, pag. 1965 ss., con nota di M. BIAGI, *Il lavoro in appalto nella CEE*; nella dottrina francese, con nota di P. RODIÈRE, in *Rev. Trim. Dr. Eur.*, 1990, pag. 631 ss.; anche recentemente analizzata, all'interno di un'articolata analisi giurisprudenziale da E. TRAVERSA, *Libera prestazione dei servizi e distacco dei lavoratori*, in F. CARINCI – A. PIZZOFERRATO (a cura di), *cit.*, pag. 291 ss.

<sup>18</sup> La pronuncia della Corte a favore dell'applicabilità dell'art. 49 fu fortemente condizionata da una circostanza contingente, tanto decisiva quanto generalmente sottaciuta: all'epoca della decisione, l'art. 39 non era applicabile ai fatti oggetto della causa *Rush Portuguesa*, poiché il regime transitorio determinato dall'Atto di accessione del Portogallo differiva al 1993 l'applicabilità ai lavoratori portoghesi delle norme sulla libera circolazione. Per i giudici di Lussemburgo fu dunque inevitabile ricondurre la mobilità temporanea dei lavoratori portoghesi in Francia all'art. 49; così, A. LO FARO, *Diritti sociali e libertà economiche del mercato interno: considerazioni minime in margine ai casi Laval e Viking*, in *Lav. Dir.*, 1, 2008, pag. 71; anche E. ALES, *Transnational Wages Setting as a Key Feature of a Socially Oriented European Integration: Role and (Questionable) Limits on Collective Action*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, INT, 63, 2008, pag. 9; F. DORSEMONT, *The right to take collective action versus fundamental economic freedoms in the aftermath of Laval and Viking*, reperibile al sito [www.ctui.org](http://www.ctui.org), 2008, pag. 1; criticamente rispetto a tale impostazione S. GIUBBONI – G. ORLANDINI, *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea*, Bologna, 2007, pag.85 ss; F. BANO, *cit.*, pag. 115 ss.

<sup>19</sup> Caso *Vander Elst* C-43/93 del 09.08.1994, p. 23 che riprendendo l'espressione della sentenza *Rush Portuguesa* per quanto riguarda i salari minimi, veniva poi inquadrata all'interno dei tradizionali principi generali, affermandosi "l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi" (p.14), e che "la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può essere destinatario, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (p.16).



In seguito, ulteriori pronunce<sup>20</sup> hanno messo a punto tali concetti: la Corte ha precisato l'insieme di principi e limiti che, nella loro sistematicità, avrebbero costituito nel futuro il quadro di riferimento per i giudizi nei quali si controverte della legittimità delle limitazioni poste alla libertà di prestazione dei servizi da normative interne di tutela del lavoro volte a proteggere interessi sociali – unitariamente definiti, in quanto tali, come “motivi imperativi di interesse generale”, ovvero come “ragioni imperative di interesse generale”, tra cui rientrano “la tutela dei lavoratori”, considerata, in quanto tale e nella sua interezza, sono scopo legittimo compatibile con il Trattato<sup>21</sup>.

Con specifico riferimento alla tutela del lavoro, per la giurisprudenza occorre verificare se la normativa lavoristica interna “sia necessaria e proporzionata per la tutela dei lavoratori interessati”<sup>22</sup>, in altre parole se l'interesse protetto dalla normativa di tutela non sia già “tutelato dalle norme cui il prestatore di servizi è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito”<sup>23</sup>, ovvero che i lavoratori “godano della stessa tutela, o di una tutela sostanzialmente analoga, in forza degli obblighi cui il datore di lavoro già è soggetto nel suo Stato membro di stabilimento”<sup>24</sup> e se “la detta normativa comporti, per i lavoratori interessati, un vantaggio reale che contribuisce in maniera significativa alla loro tutela sociale”<sup>25</sup>, e quindi ancora se “lo stesso risultato non possa essere conseguito mediante regole meno restrittive”<sup>26</sup>.

Analizzato brevemente il quadro d'insieme giurisprudenziale, si può ricavare che i giudici comunitari lungo gli ultimi due decenni hanno inteso riconoscere senza dubbi agli interessi sociali protetti dalle norme interne di tutela del lavoro la caratteristica di motivi, o ragioni imperative d'interesse generale<sup>27</sup>, in grado di comprimere in maniera legittima la libera circolazione dei servizi, benché con significativi contrappesi stabiliti dal *test* di proporzionalità, all'interno del quale la verifica del godimento di tutela analoga nello Stato di appartenenza (*home state control*), ovvero dell'acquisizione di un vantaggio effettivo da parte dei lavoratori grazie all'estensione della normativa di tutela

---

<sup>20</sup> Casi *Arblade* C-369/96 del 23.11.1999; *Mazzoleni* C-165/98 del 15.03.2001; *Finalarte* C-49, 50, 52, 54, 68, 71/98 del 25.10.2001; *Portugaia Construcoes* C-164/99 del 24.01.2002.

<sup>21</sup> U. CARABELLI, *Europa dei mercati e conflitto sociale*, Bari, 2009, pag. 117.

<sup>22</sup> *Mazzoleni*, cit., p. 30, 34, 40 e 41.

<sup>23</sup> *Arblade*, cit., p. 39; *Mazzoleni*, cit., p.25; *Finalarte*, cit., p. 31; *Portugaia Construcoes*, cit., p.19.

<sup>24</sup> *Arblade*, cit., p. 51; *Finalarte*, cit., p. 45.

<sup>25</sup> *Arblade*, cit., p. 52; *Finalarte*, cit., p. 42 e 45.

<sup>26</sup> *Arblade*, cit., p. 39; *Finalarte*, cit., p. 51; *Portugaia Construcoes*, cit., p. 29 e 30.

<sup>27</sup> Come è stato evidenziato la soluzione interpretativa predisposta dalla Corte si presentava come una *second best* rispetto a quella di considerare i lavoratori distaccati protetti direttamente dai principi di libertà di circolazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 39 TCE, con tutto ciò che ne sarebbe derivato, ved. U. CARABELLI, *op. cit.*, pag. 118.



dello Stato ospitante la prestazione di servizi transnazionali (*host state control*), erano in grado di fugare i timori che l'applicazione della normativa di tutela del lavoro fosse strumentale a fini esclusivamente protezionistici; l'obiettivo di fondo, pertanto, era di mettere in evidenza gli strumenti che portassero ad una *race to the top* delle tutele sociali<sup>28</sup>, così da renderle uniformi per tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività di servizi sul territorio nazionale<sup>29</sup>.

A livello di fonti normative, a partire dall'Atto Unico del 1986, passando poi per i Trattati di Maastricht (1992) e Amsterdam (1997), fino a giungere al Trattato di Nizza (2001) e ora Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009, la Comunità, e ora Unione, ha conosciuto mutamenti essenziali nei suoi obiettivi costitutivi, finendo per attribuire un rilievo primario alla dimensione sociale<sup>30</sup>.

Infatti, accanto agli obiettivi economici che hanno connotato sin dalla origine l'esperienza comunitaria, l'art. 2 del Trattato CE colloca l'obiettivo sociale di un "elevato livello (di) occupazione e protezione sociale"<sup>31</sup>; compare ora per la prima volta con Lisbona, all'art. 6 TFUE, l'espressione "economia sociale di mercato"<sup>32</sup>.

In modo più specifico, il Trattato, dopo aver ribadito all'art. 151 TFUE (ex art.136, co. 1 TCE) che la Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi tanto "la promozione dell'occupazione", quanto "il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro pianificazione nel progresso", nonché "una protezione sociale adeguata" individua gli strumenti per il loro perseguimento<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> Chi pone l'accento come nelle pronunce *Finalarte e Portugaia Construcoes* il giudice comunitario abbia favorito gli oggettivi ed effettivi vantaggi per i lavoratori prima ancora di eventuali finalità soggettive, come quelle protezionistiche, che possono ispirare il legislatore interno, R. GIESEN, *Posting: social protection of workers vs. fundamental freedoms ?*, in *Com. Mark. Law Rev.*, 2003, pag. 152 ss.; M. HOUWERZIJL, *Posting of workers: background, content and implementation of directive 96/71/EC*, in *Com. Law Rev. News*, 2005, pag. 32 ss.; anche A. BELLAVISTA, *Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, INT, 47, 2006, pag. 29; S. GIUBBONI – G. ORLANDINI, *cit.*, pag. 98 ss.; da ultimo, F. BANO, *cit.*, pag. 122 ss.

<sup>29</sup> E di conseguenza, in via indiretta, ad una finalità antidumping sociale.

<sup>30</sup> B. HEPPLER, *Labour Law and Global Trade*, Oxford and Portland, 2005, pag. 193 ss.; S. SCIARRA, *Diritto del lavoro e diritto sociale europeo*, in S. SCIARRA – B. CARUSO (a cura di), *cit.*, pag. 12 ss.

<sup>31</sup> Riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia nel caso *Albany* C-67/96 del 21.09.1999, p. 54.

<sup>32</sup> La dottrina, per il momento, non sembra aver attribuito sufficiente rilievo alla modifica, parlando, ad esempio, di cancellazione che "potrebbe avere un qualche rilievo per orientare la Corte di giustizia verso un riequilibrio nella gerarchia tra principi di diversa natura", con un guadagno ritenuto solo "estetico", G. BRONZINI, *Il modello sociale europeo nel Trattato di Lisbona*, in *Le nuove istituzioni europee. Commentario al nuovo Trattato europeo*, in F. BASSANINI – G. TIBERI (a cura di), Bologna, 2008, p. 112. Scettico al riguardo P. SYRPIS, *The Treaty of Lisbon: Much Ado ... But About What?* in *Int. Law Jour.*, 2008, pag. 219; anche E. ALES, *Lo sviluppo della dimensione sociale...*, *cit.*, pagg. 168-169.

<sup>33</sup> M. ROCCELLA – T. TREU, *Diritto comunitario del lavoro*, Torino, 2009, pag. 161 ss.

Infatti, sia la Comunità sia gli Stati membri, ciascuno negli ambiti di propria competenza, perseguono l'obiettivo comunitario di un elevato livello di protezione sociale<sup>34</sup>, così comportando che qualsiasi intervento di tutela del lavoro del singolo Stato non è solo coerente con un fondamentale obiettivo della Comunità, ma costituisce al contempo costituisce uno strumento per la sua realizzazione.

In questo senso, l'art. 151, co. 5 TFUE, in base al quale "le previsioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata", esclude dalle competenze comunitarie tali materie, lascia gli Stati membri "in linea di principio liberi di fissare le condizioni di esistenza dei diritti in questione e le modalità di esercizio degli stessi"<sup>35</sup>.

Le discipline nazionali di tutela del lavoro, in quanto attuative di obiettivi e valori, principi e norme del Trattato, traggono direttamente da tale rinvio il loro rilievo dal punto di vista dell'ordinamento comunitario, così ponendosi sullo stesso piano<sup>36</sup>, e non su un livello di compatibilità, rispetto alle norme del Trattato, fondamento costituzionale dell'ordinamento comunitario, dotate di efficacia diretta che sanciscono le libertà economiche<sup>37</sup>.

La stessa Corte di Giustizia ha parlato in maniera esplicita di bilanciamento "tra entità riconosciute di pari livello", sia nelle ultime pronunce di cui si dirà, *Viking* ed in maniera particolare *Laval*<sup>38</sup>, ma anche in una precedente del 2003, *Schmidberger*<sup>39</sup>. Si afferma espressamente che "la Comunità non ha soltanto una finalità economica, ma anche una finalità sociale", dove "i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere

---

<sup>34</sup> Sul piano dell'occupazione l'azione comunitaria passa attraverso le "deboli" politiche di coordinamento con le c.d. *soft law*; e per quanto riguarda la tutela sociale, gli artt. 136 e 137 prevedono che questa sia garantita tramite provvedimenti di tipo positivo, con interventi diretti di armonizzazione della Comunità, ma anche da parte degli stessi Stati membri, ved. U. CARABELLI, *cit.*, pag. 120.

<sup>35</sup> La previsione verrà interpretata in altro modo dalla recente giurisprudenza comunitaria, ved. caso *Laval*, su cui *infra* § par. 2.

<sup>36</sup> Parificando i diritti di libertà con i diritti sociali, "la Corte ha effettuato una equiparazione di situazioni giuridiche soggettive ben differenti" U. CARABELLI, *cit.*, pag. 120.

<sup>37</sup> U. CARABELLI, *Una sfida determinante per il futuro dei diritti sociali in Europa: la tutela dei lavoratori di fronte alla libertà di prestazione dei servizi nella CE*, in *Riv. Giur. Lav.*, I, 2007, pag. 33.

<sup>38</sup> C-438/05 del 11.12.2007 e C-341/05 del 18.12.2007, ved. ampiamente *infra*.

<sup>39</sup> C-112/00 del 12.06.2003. L'efficacia diretta orizzontale conferisce un'arma all'impresa potenzialmente formidabile di "contenimento" degli effetti (e della stessa "agibilità") del conflitto collettivo nello spazio economico europeo, sbilanciando ulteriormente i rapporti di forza fra le parti, già sfavorevoli alle parti sociali, così S. GIUBBONI – G. ORLANDINI, *Il conflitto collettivo nell'ordinamento comunitario*, in *Dem. Dir.*, 3, 2004, pag. 119 ss.

bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale” come previsti dall’art. 151, co. 1 TFUE<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Caso *Laval*, p. 105.

### 3. La comunitarizzazione del d.i.p.: dalla Convenzione di Roma al Regolamento Roma I.

I processi di globalizzazione delle economiche e nello specifico contesto comunitario la crescente espansione della libera prestazione dei servizi, come visto, hanno determinato un aumento della mobilità sia dei lavoratori, sia delle imprese e, per effetto, una crescita delle relazioni contrattuali senza confini<sup>41</sup>.

Aumentano i problemi ai fini di una corretta qualificazione della normativa del distacco della manodopera, con particolare riguardo alle norme da applicare a fattispecie caratterizzate da elementi che rimandano ad ordinamenti giuridici differenti.

Il punto, sul fronte del diritto internazionale privato e processuale comunitario, tangente e parallelo, ai fini della nostra analisi, rispetto al diritto del lavoro dell'Unione europea, è noto da tempo nell'ambito della Comunità europea e sono stati individuate soluzioni sia dal punto di vista processuale che sostanziale.

L'aspetto processuale fu definito dalla Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che venne conclusa il 27.09.1968 dai sei Stati membri fondatori della Comunità europea ed entrò in vigore il 01.02.1973. Il principale obiettivo dello strumento convenzionale era di unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e di istituire un meccanismo di riconoscimento automatico delle decisioni<sup>42</sup>.

Sul piano del diritto sostanziale, invece, il processo di unificazione a livello europeo delle norme atte a risolvere i conflitti di legge astrattamente applicabili alle obbligazioni c.d. transnazionali fu più complesso, date le differenze riscontrabili nei vari sistemi di d.i.p. degli Stati della Comunità. In alcuni di essi, infatti, in materia di conflitti tra ordinamenti giuridici diversi si erano consolidati soltanto principi consuetudinari o di origine giurisprudenziale, sviluppati ed armonizzati tra loro attraverso l'apporto della dottrina, mentre in altri Stati vennero individuate soluzioni differenti<sup>43</sup>.

Con specifico riguardo alla materia lavoristica, la Commissione europea tentò, in un primo momento, di unificare i criteri di determinazione della legge applicabile ai

---

<sup>41</sup> A. Lo FARO, *cit.*, pag. 437 ss.

<sup>42</sup> S. M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, Torino, 2009, pag. 12.

<sup>43</sup> Nell'ordinamento italiano, unica eccezione tra gli Stati membri era presente da tempo un articolato sistema di norme per la risoluzione dei conflitti di legge: il riferimento è agli artt. 17, co. 2, 25, 26, 30 e 31 delle preleggi che costituivano l'introduzione del codice civile del 1942, nonché agli artt. 9 e 10 del codice della navigazione, poi abrogati ad opera della l. n. 218/1995 che ha riformato il sistema italiano di d.i.p., per i riferimenti bibliografici in merito alla riforma italiana di d.i.p. ved. *retro*, Cap. I, § 2, nt. 39.

rapporti di lavoro con elementi di trasnazionalità. A tal riguardo, nel 1972, venne formulata una proposta di regolamento<sup>44</sup>, che però non ebbe seguito.

Nello stesso periodo, un gruppo di esperti terminava la predisposizione di un progetto preliminare di convenzione che coprirebbe le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Il lavoro di questo gruppo condusse, alcuni anni dopo, alla stipula di una Convenzione, firmata a Roma il 19 giugno del 1980, sulla legge applicabile alle sole obbligazioni contrattuali<sup>45</sup>.

La Convenzione si ambienta in un contesto comunitario<sup>46</sup>, determinato non soltanto dal riferimento all'iniziativa presa e ai soggetti istituzionali coinvolti nella stesura del testo, bensì, e più precisamente, dalla finalità di conseguire, attraverso una disciplina uniforme dei conflitti di leggi in tema di contratti, un'attuazione più intensa degli obiettivi comunitari di libera circolazione di beni e servizi nel mercato comune e di tutela della concorrenza<sup>47</sup>.

Dall'unificazione delle disposizioni di d.i.p. in materia contrattuale sarebbero dipesi «risultati di grande utilità»<sup>48</sup>, poiché essa avrebbe consolidato la certezza del diritto, rafforzando la fiducia nella stabilità dei rapporti giuridici e agevolando la stipulazione di accordi sulla competenza in funzione del diritto applicabile. La Convenzione di Roma ha contribuito, pertanto, alla creazione di condizioni giuridiche analoghe a quelle che caratterizzano un mercato interno. Essa rappresentava uno strumento giuridico in grado di favorire l'integrazione degli Stati membri e il corretto funzionamento del mercato europeo, consentendo di risolvere la questione del diritto nazionale da applicare alle fattispecie contrattuali, nelle sempre più numerose controversie

---

<sup>44</sup> U. VILLANI, *I contratti di lavoro*, in T. TREVES (a cura di), *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, Padova, 1983, pag. 266 ss.; F. MOSCONI, *cit.*, pag. 44; recentemente, A. MONTANARI, *Diritto internazionale privato del lavoro*, in F. CARINCI – A. PIZZOFRERATO (a cura di), *cit.*, pag. 823.

<sup>45</sup> Con tale strumento è stato introdotto negli Stati membri un complesso meccanismo di norme uniformi, di matrice internazionalprivatistica, idonee ad individuare il diritto applicabile ai contratti nelle situazioni di conflitti di legge. Si tratta di norme generali analoghe a quelle previste nell'ordinamento italiano che è valso da riferimento per i lavori preparatori, ved. M. GIULIANO – P. LAGARDE, *Relazione, cit.*, pag. 4 ss..

<sup>46</sup> Infatti, è non di rado indicata come Convenzione “europea” sulle obbligazioni contrattuali. Il contesto comunitario della Convenzione di Roma ha sollecitato l'ulteriore riflessione sui rapporti tra quest'ultima e il diritto comunitario in senso stretto. In dottrina, sul c.d. carattere comunitario della Convenzione e sulle conseguenze anche in chiave ermeneutica del riferito rapporto v. N. BOSCHIERO, *Voce Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, IV, Agg., Milano, 2000, pag. 830 ss..

<sup>47</sup> La Convenzione è entrata in vigore il 1 aprile 1991 in alcuni paesi membri della Comunità (Belgio, Repubblica Federale di Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Danimarca, Regno Unito) ed è stata poi ratificata dagli Stati entrati a far parte della Comunità europea (Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia); a livello internazionale è entrata in vigore solo il 1 ottobre 1998.

<sup>48</sup> Testualmente T. VOGELAAR, Presidente della Commissione delle Comunità europee, nel discorso riportato nel verbale della riunione del 26-28.02.1969, in M. GIULIANO e P. LAGARDE, *Relazione, cit.*, pag. 14

determinate dall'espansione dei rapporti di diritto privato, anche di lavoro, a carattere transnazionale<sup>49</sup>.

Tra i rilevati obiettivi della Convenzione non è apparso trascurabile quello di porre rimedio alla deprecabile tecnica del *forum shopping*<sup>50</sup> il quale, a fronte dell'incertezza e della diversità con cui i giudici nazionali risolvono i conflitti di leggi negli ordinamenti dei singoli Stati, consente alle parti di indirizzare la controversia sorta in relazione ad un determinato contratto al giudice di uno Stato la cui legislazione risulti offrire il miglior esito al processo. Al fine di prevenire il *forum shopping*, rafforzare la certezza del diritto<sup>51</sup> e agevolare l'individuazione della legge applicabile sarebbe, a detta della relazione di accompagnamento alla Convenzione, auspicabile uniformare le norme in materia di conflitti di leggi nei settori di particolare importanza economica, in modo che trovi ovunque applicazione un solo diritto, indipendentemente dallo Stato in cui sia pronunciata la decisione<sup>52</sup>.

Da una decina di anni compare al primo posto dell'agenda delle istituzioni comunitarie l'obiettivo di realizzare all'interno dell'Unione europea, divenendo un vero legislatore per il d.i.p.<sup>53</sup>, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo ha portato all'adozione di numerosi atti e proposte in materia di d.i.p.p., fra le quali la conversione della Convenzione di Roma nel regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. «Roma I») adottata il 17 giugno 2008<sup>54</sup>.

La base giuridica che ha consentito alle istituzioni comunitarie di procedere alla revisione della Convenzione del 1980 è rinvenibile nell'art. 81 TFUE (ex 65 TCE), che fa parte di quel “nuovo” titolo IV del Trattato istitutivo introdotto in seguito alla parziale comunitarizzazione del terzo pilastro avvenuta con il Trattato di Amsterdam<sup>55</sup>.

---

<sup>49</sup> M. GIULIANO, P. LAGARDE, *Relazione, cit.*, pag. 15.

<sup>50</sup> Per i riferimenti bibliografici in materia di scelta dell'ordinamento più favorevole, su cui si muove il *forum shopping* ved. *retro*, Cap. I, § 2, nt. 34.

<sup>51</sup> Con la globalizzazione il ruolo del territorio non rappresenta più un ostacolo per dispiegare la divisione del lavoro e lo scambio di beni e servizi (vedi note 6 e 46). Come è stato affermato, questa è l'epoca in cui il contratto, strumento che rappresenta la forma civilizzata in cui si traveste il potere economico sociale, ha scalzato la legge nazionale quale principale garante dell'unità e della certezza del diritto nell'unità dei mercati, in questo senso F. GALGANO, *cit.*, pag. 34 ss.; più specificamente per il diritto del lavoro, A. PERULLI, *Diritto del lavoro e diritto dei contratti*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1, 2007, pag. 436 ss.

<sup>52</sup> M. GIULIANO e P. LAGARDE, *Relazione, cit.*, p. 359.

<sup>53</sup> T. BALLARINO, *Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento Roma I*, in *Riv. Dir. Int.*, 1, 2010, pag. 41.

<sup>54</sup> Il Regolamento trova applicazione per i contratti stipulati dopo il 17.12.2009, sul punto ved. B. UBERTAZZI, *La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nel Regolamento «Roma I»*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (diretto da), *Trattato di Diritto privato dell'Unione Europea*, XIV, Torino, 2009, pag. 260 ss..

<sup>55</sup> Sul c.d. processo di «comunitarizzazione» del d.i.p. e sul ruolo del reciproco riconoscimento ved. le osservazioni di M. FALLON e J. MEEUSEN, *Private International Law in the European Union and the Exception of*

Secondo la disposizione tra le misure che possono essere adottate dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, al fine di istituire, in maniera progressiva, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'art. 68 TFUE (ex 61 lett. c) TCE), sono incluse quelle per la "promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale", attribuendo alla Comunità la competenza ad emanare atti interni di d.i.p., in particolare regolamenti<sup>56</sup>.

Sono molteplici le ragioni del processo di riforma della Convenzione di Roma, già peraltro evidenziate nel Libro Verde del 2003<sup>57</sup>:

a) nella sua veste formale di Convenzione di diritto internazionale e non di fonte comunitaria in senso stretto (regolamento o direttiva), non avrebbe consentito alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di garantirne l'interpretazione uniforme, con ciò pregiudicando, almeno potenzialmente, le finalità dell'uniformazione stessa. Difatti ciascun giudice od operatore, mancando un soggetto-terzo deputato a imporre l'uniformità applicativa della Convenzione nel territorio comunitario, avrebbe potuto, a prescindere dal mero dato letterale della norma convenzionale, interpretare e applicare quest'ultima in modo diverso da quanto avviene in altri ordinamenti, vanificando con ciò l'obiettivo di uniformità perseguito<sup>58</sup>.

La necessità di scongiurare interpretazioni della Convenzione di Roma del 1980 difformi tra gli Stati membri impose l'elaborazione di due Protocolli<sup>59</sup>, oggetto di vivaci contestazioni e non ratificati, mediante i quali si tentò di affidare l'attività ermeneutica della Convenzione stessa alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Sul punto si è

---

*Mutual Recognition*, in *Yearbook of Int. Priv. Law*, 2002, pag. 37 ss.; F. POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una "European conflict of law revolution" ?*, *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 4, 2000, pag. 973 ss.; ved., inoltre, per una analisi in termini generali del d.i.p.p. comunitario, F. MUNARI, *La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006, pag. 916 ss.

<sup>56</sup> Il legislatore comunitario ha scelto la predisposizione di un regolamento, poiché di applicazione immediata e la sua attuazione è sottratta alla incertezze legate al recepimento di una direttiva europea, sul punto ved. B. UBERTAZZI, *Il Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 2008, pag. 11 ss.

<sup>57</sup> Cfr. N. BOSCHIERO, *Verso il rinnovamento e la trasformazione della Convenzione di Roma: problemi generali*, in P. PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, pag. 360 ss.; A. BONOMI, *Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument. Some Remarks on the Green Paper of the EC Commission*, in *Yearbook of Priv. Int. Law*, 2003, pag. 53 ss.

<sup>58</sup> Sul punto, cfr. P. BERTOLI, *Il ruolo della Corte di Giustizia e l'interpretazione del futuro regolamento «Roma I»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006, pag. 999 ss.

<sup>59</sup> Sottoscritti a Bruxelles il 19 dicembre 1988, ma entrati in vigore solo in alcuni paesi nell'agosto del 2004, concernenti la possibilità per le giurisdizioni statali supreme e di secondo grado di usufruire di un meccanismo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in analogia a quanto già previsto nella Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale.



opportunamente precisato che la Corte, in una prospettiva rispettosa della sovranità nazionale e della legittimità costituzionale, non può realizzare un controllo di legittimità della normazione comunitaria direttamente applicabile sostitutivo del controllo svolto dalla nostra Corte costituzionale. Il potenziamento del processo di integrazione comunitaria, il quale costituisce il principale obiettivo della Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali, deve realizzarsi escludendo qualsiasi violazione della sovranità così da impedire atteggiamenti monopolistici della Corte di Giustizia. Si rivela necessaria, quindi, la specificazione dei ruoli e delle funzioni degli organi preposti all'attività ermeneutica delle fonti appartenenti al c.d. «spazio giuridico comunitario», nell'integrale rispetto della sovranità nazionale la quale, pur presentandosi autolimitata, non tollera il superamento dei valori e dei principi fondamentali che la legittimano<sup>60</sup>;

b) sempre nella sua veste formale di Convenzione internazionale, difficilmente si sarebbe armonizzata con il sistema di soluzione dei conflitti di legge in materia processuale (regolamento «Bruxelles I»<sup>61</sup>) e di obbligazioni di fonte extracontrattuale (regolamento «Roma II»<sup>62</sup>), il quale è ora racchiuso in regolamenti comunitari (e non più in convenzioni internazionali; reg. 44/2001/CE, che sostituisce Convenzione di Bruxelles e regolamento «Roma II»);

c) resistendo nel suo ruolo di fonte internazionale e non comunitaria, avrebbe reso più complicato il meccanismo della sua ratifica per gli Stati di nuovo o prossimo ingresso nell'Unione Europea, poiché non compresa nell'*acquis* comunitario.

Più in generale, la trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento si è imposta quale processo necessario per la realizzazione dei nuovi obiettivi comunitari, definiti dal Trattato di Amsterdam, al fine di creare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno ogni cittadino possa far valere i propri diritti in un altro Stato membro non meno che in quello in cui risiede<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> M. CARTABIA, *Principi inviolabili e integrazione europea*, Milano, 1995, p. 95 ss.

<sup>61</sup> Sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, nel cui quadro si inserisce il regolamento citato cfr. S. BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. un. eur.*, 2001, p. 261 ss; da ultimo, A. BONOMI, *Il sistema della competenza giurisdizionale nel Regolamento «Bruxelles I»*, in A. BONOMI (a cura di), *cit.*, 2009, pag. 40 ss..

<sup>62</sup> Tra i primi commenti in tema ved. P. FRANZINA, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, in *Le Nuov. Leg. Civ. Com.*, 4, 2008, pag. 971 ss.; I. PETRELLI, *La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel Regolamento «Roma II»*, in A. BONOMI (a cura di), *cit.*, 2009, pag. 350 ss.

<sup>63</sup> In tal senso cfr. Piano d'Azione di Vienna del 1999 e Programma de L'Aja del 2001, oltre che le conclusioni del Consiglio Europeo riunito a Tampere, del 16.10.1999; in materia di comunitarizzazione del d.i. privato e di definizione delle competenze comunitarie sulla materia, ved., oltre gli Autori già citati, L.S. ROSSI, *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla «comunitarizzazione»*

4. *Il fragile impianto della Convenzione di Roma alla luce del percorso evolutivo della giurisprudenza europea (francese e italiana) in tema di relazioni di lavoro transnazionali e il parallelo approdo della giurisprudenza comunitaria con il caso Pugliese.*

La principale fonte normativa, come anticipato, per quanto concerne i rapporti di lavoro con elementi di internazionalità, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulle obbligazioni contrattuali, ora trasfusa nel Regolamento n. 593/08 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>64</sup>.

Il criterio per l'individuazione della legge applicabile ai rapporti di lavoro è quello della libera determinazione delle parti contraenti, temperato dal rispetto del principio della *lex loci laboris*<sup>65</sup>, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. La norma introduce un limite alla possibilità di scelta della legge applicabile stabilendo che il lavoratore non può essere, in ogni caso, privato della protezione assicurategli dalle norme imperative poste dall'ordinamento che, in mancanza di scelta, regolerebbe i contenuti del suo contratto di lavoro al fine di offrire tutela al contraente debole<sup>66</sup>.

Ciò significa che è legge applicabile quella del paese nel quale il lavoratore svolge in maniera abituale la propria prestazione lavorativa, anche in ipotesi di distacchi temporanei all'estero, in altre parole della legge del paese in cui ha avuto luogo l'assunzione, qualora si tratti di una prestazione resa in più stati<sup>67</sup>, salvo che il contratto

---

alla «costituzionalizzazione», in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, pag. 63 ss.; K. BOELE-WOELKI - R.H. VAN OOIK, *The Communitarization of Private International Law*, in *Yearbook of Int. Priv. Law*, 2002, pag. 12 ss.; in ordine alle peculiarità metodologiche del sistema di conflitto comunitario, cfr. R. BARATTA, *General Issues of Private International Law in the European System*, in *Yearbook of Int. Priv. Law*, 2004, p. 155 ss.; E. JAYME, *Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con Stati terzi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006, pag. 353 ss.

<sup>64</sup> Recentemente, M. E. CORRAO, *Profili internazional-privatistici dei rapporti di lavoro nei gruppi di società*, in *Lav. Dir.*, 2005, pag. 497 ss.; M. DI FILIPPO, *Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, in M. GRANDI – G. PERA (diretto da), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, 2009, pag. 1081 ss.; in generale, U. VILLANI, *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, Bari, 2001, pag. 190 ss.; F. POCAR – I. VIARENGO, *Diritto comunitario del lavoro*, Padova, 2001.

<sup>65</sup> Tra i numerosi, F. GAMILLSCHEG, *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale del diritto internazionale del lavoro*, in *Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Milano, 1984, pag. 571; ved. altresì A. GIARDINA, *Volontà delle parti, prestazione caratteristica e collegamento più significativo*, in T. TREVES (a cura di), *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, Padova, 1983, pag. 3 ss.; R. BARATTA, *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milano, 1991, pag. 320.

<sup>66</sup> A. LYON-CAEN – S. SCIARRA, *cit.*, pag. 21, per i quali "l'art. 6 risponde alla preoccupazione di proteggere una parte del contratto considerato debole"; recentemente, sul ruolo che le norme imperative rivestono nel diritto comunitario, S. SCIARRA, *Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 109, 2006, pag. 253.

<sup>67</sup> M. MAGNANI, *cit.*, pag. 85 che precisa come "individuata la legge naturalmente applicabile in base al principio di prossimità, viene realizzata ogni scelta che privi il lavoratore della tutela accordategli dalle norme imperative contenute in quell'ordinamento".

di lavoro non presenti collegamenti più stretti con un altro paese ed, in tal caso, sarà quell'assetto normativo a prevalere quale legge applicabile<sup>68</sup>.

Nella giurisprudenza francese, a livello esemplificativo, si è avuto modo di richiamare il criterio del collegamento più stretto in più occasioni. Discussa è stata la pronuncia della Cour d'Appel de Paris nel 1996, nella quale l'applicazione del collegamento più stretto è stata esplicitamente motivata in funzione della maggior tutela accordata per tale via al lavoratore, anche se essa veniva a coincidere con la *lex loci laboris*<sup>69</sup>.

Nello specifico, la vicenda riguardava l'affermazione dell'applicabilità della legislazione francese al contratto tra un lavoratore russo ed una società russa, concluso a Mosca in lingua russa, sulla base di una duplice argomentazione: l'esecuzione del contratto in Francia (art. 6, par. 2 lett. a) e l'esistenza di uno stretto legame tra il contratto e la Francia, ai sensi della clausola finale del medesimo articolo, per il fatto che tale contratto era indissociabile da uno precedente, intervenuto tra la filiale inglese della società russa ed il lavoratore e sicuramente sottoposto alla legislazione francese. L'importanza della pronuncia sta nell'aver accertato che i numerosi ed indicativi elementi di fatto, che potevano indurre a preferire l'applicazione della legge russa, non erano in realtà sufficienti a far scartare la *lex loci laboris*.

Come in altri casi, il ricorso a tale criterio conduceva del resto all'applicazione della *lex fori*, ritenuta appunto maggiormente protettiva<sup>70</sup>. Non mancano, tuttavia, pronunce, anche da parte di giudici di altri Stati, dalle quali esula ogni preoccupazione di ricercare la legge più protettiva: l'applicazione di ordinamenti stranieri deriva perciò o da una semplice valutazione comparativa dei contratti rilevabili dagli ordinamenti in presenza, nella giurisprudenza tedesca, o dalla accertata coincidenza tra l'ordinamento ritenuto per tale via competente e la legge scelta dalla parti, in quella francese<sup>71</sup>. Sotto quest'ultimo profilo, è evidente quanto sia delicato il bilanciamento tra l'utilizzazione di un criterio flessibile e il rispetto per le attese dei contraenti.

---

<sup>68</sup> P. LAGARDE, *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, Recueil Des Cours Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 196, 1986, pag. 9 ss.

<sup>69</sup> *Boikon c. Sea and Baltic General Insurance Company Ltd. Et Soc. Ingosstrakh*, in Cour d'Appel de Paris 07.06.1996, in *Revue trim. droit eur.*, 1996, pag. 785 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON; nonché in *Rev. crit. droit int. privé*, 1997, 55 ss., con nota di M. A. MOREAU.

<sup>70</sup> Court de Cass. 23.10.2005, commentata da F. JAULT-SESEKE, *L'office du juge dans l'application de la règle de conflit de lois en matière de contrat de travail*, in *Riv. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2005, pag. 269 ss.

<sup>71</sup> Sotto il primo profilo, BAG, 24.08.1989 in <http://www.bagarbeit.de/site/>; sotto il secondo, Court de Cass. 16.05.2007 <http://www.legifrance.gouv.fr/>.

Su un altro versante, vi è una netta tendenza ad individuare sempre e comunque una scelta di legge ad opera delle parti, anche se implicita, a volte ipotetica, o addirittura inesistente. E' noto che l'art. 3 della Convenzione di Roma non lascia spazio a scelte ipotetiche o presunte<sup>72</sup>; nonostante ciò, la Suprema Corte francese mostra di avvallare spesso decisioni emesse su tali basi dai giudici di merito, anche qualora giungano a contraddire la volontà espressa dalle parti contraenti<sup>73</sup>.

In sostanza, il ricorso a tali tecniche interpretative, pur se talvolta motivato dall'applicazione della legge francese ritenuta più favorevole al lavoratore, non si adatta adeguatamente all'esigenza di certezza giuridica<sup>74</sup>.

L'operatività dell'art. 6, co. 1 fa sorgere, inoltre, la questione riguardante il metodo di comparazione tra la legge selezionata dalle parti e l'ordinamento altrimenti competente: in particolare se essa debba essere effettuata punto per punto, o in modo globale. La Corte di Cassazione d'oltralpe si è pronunciata a favore di una valutazione analitica, la quale, combinando i vantaggi derivanti dai due ordinamenti in presenza, garantisce al lavoratore il massimo trattamento di favore; e rivela in tal modo di aderire all'intento autenticamente protettivo di tale disposizione<sup>75</sup>.

Le finalità, dunque, che la disposizione posta dal diritto internazionale privato vuole raggiungere sono quelle di assicurare al contratto di lavoro, svoltosi in un contesto transnazionale, l'applicazione di un nucleo significativo di norme imperative, come

---

<sup>72</sup> In tal senso P. LAGARDE, *Le nouveau droit International privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome de 1980*, in *Riv. Crit. Dr. Int. Priv.*, 1991, pag. 303; U. VILLANI, *cit.*, pag. 67 ss.

<sup>73</sup> Court de Cass. 17.10.2000; 29.11.2000; 04.07.2001 e 07.10.2003, riportate, con forti accenti critici, da F. JAULT-SESEKE, *cit.*, pag. 261 ss.

<sup>74</sup> R. CLERICI, *cit.*, pag. 222.

<sup>75</sup> Court de Cass., 12.11.2002, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2003, pag. 447 con nota di F. JAULT-SESEKE; in *Journ. Dr. Int.*, 2004, con nota di S. DION. Sul preteso carattere indebito dell'accumulo di vantaggi con tale metodo possono essere attribuiti al lavoratore, ved. M. E. CORRAO, *I rapporti di lavoro nella Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1984, pag. 100; più recentemente, M.V. POLAK, "Laborum dulce lenimen"? *Jurisdiction and choice-of-law aspects on employment contracts*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGAS, G. STRAETMANS (edited by), *Enforcement of International Contracts in European Union: Convergence and Divergence between Bruxelles I and Rome I*, Antwerpen, 2004, pag. 335 ss.

Nella giurisprudenza tedesca, all'interno delle questioni lavoristiche attinenti i prestatori marittimi, è stata affermata l'applicabilità della legislazione inglese ad un caso che verteva sul licenziamento di un marittimo inglese dipendente di un'impresa inglese, retribuito secondo tariffe inglesi ed in sterline britanniche, con contratto concluso nel Regno Unito ed eseguito a bordo di un traghetto registrato ad Amburgo, battente bandiera tedesca, che navigava tra i Paesi Bassi e la Gran Bretagna, così Bundesarbeitsgericht di Kassel del 24.08.1989, in *Der Betrieb*, 1990, 1666 ss., richiamata all'interno di una ricognizione delle prime applicazioni giurisprudenziali in alcuni Stati europei, ved. C. CAMPIGLIO, *Prime applicazioni della clausola d'eccezione "europea" in materia contrattuale*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1992, pag. 241 ss.

previsto dall'art. 6 Conv. Roma, con cui il rapporto lavorativo presenta maggiori legami<sup>76</sup>.

Inoltre, numerose sono le controversie sottoposte ai giudici che traggono spunto da situazioni di distacco del lavoratore, frequentemente all'interno di gruppi di società<sup>77</sup>, in un Paese di verso da quello della sede del datore di lavoro. L'applicazione dell'art. 6, co. 2, lett a) comporta, pertanto, la verifica in termini di durata, del carattere temporaneo del distacco. Anche in queste ipotesi i giudici d'Oltralpe mostrano, tuttavia, di voler risolvere tale questione attraverso l'ancoraggio alla volontà implicitamente manifestata dalle parti<sup>78</sup>.

In ogni caso, a prescindere dalle perplessità che la formulazione della norma ha comunque sempre suscitato sotto il profilo della tecnica redazionale<sup>79</sup>, è proprio lo strumento giuridico della Convenzione a non risultare più adeguato agli interrogativi che dalla complessità della struttura e dalle dimensioni internazionali dell'impresa che "scardinano" il diritto del lavoro.

Lo stesso principio del collegamento della legge al luogo di esecuzione della prestazione, calato nell'attuale contesto contraddistinto da notevoli disomogeneità fra le discipline normative nazionali, ha finito paradossalmente per diventare esso stesso il principale veicolo d'alimento delle operazioni di decentramento organizzativo-produttivo della manodopera verso paesi che offrono agli operatori economici condizioni normative di lavoro maggiormente vantaggiose<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> Sotto tale profilo, risulta allora incongruo addossare al lavoratore l'onere di provare, in base appunto alla comparazione suddetta, quali disposizioni risultino ad esso più favorevoli. Su tal problema, si vedano le considerazioni a favore del principio *iura novit curia* di F. JAULT-SESEKE, *cit.*, 2005, pag. 277 ss.. Un'altra pronuncia, Court de Cass. 10.03.2007, in <http://www.legifrance.gouv.fr/> la quale ravvisa nella volontà delle parti di applicare comunque le norme imperative francesi la giustificazione per il giudice di non operare una comparazione tra queste e la legge del luogo di esecuzione, al riguardo in maniera critica rispetto a questa pronuncia è R. CLERICI, *cit.*, pag. 224.

<sup>77</sup> R. CLERICI, *cit.*, pag. 216 ss.

<sup>78</sup> Court de Cass., 17.10.2000 avvalsa l'opinione dei giudici di merito sul carattere temporaneo di un distacco durato quattro anni; la sentenza è commentata da F. JAULT-SESEKE, *cit.*, pag. 266 ss., la quale riporta anche l'inquadramento di tale aspetto del contratto tra le questioni di fatto, sottratte al contro della Corte Suprema. Analoga motivazione è stata adottata per un caso simile, Court de Cass. 03.05.2007, in <http://www.legifrance.gouv.fr/>; la vicenda riguarda il distacco di tre anni, con però l'individuazione di una volontà delle parti a favore della legge dello Stato di origine.

<sup>79</sup> Sulle ambiguità applicative F. MOSCONI, *Giurisdizione e legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 20, 1998, pag. 40.

<sup>80</sup> Con le conseguenti ricadute in termini di tutela dei contraenti con l'impresa, sul punto, tra i primi, T. TREU, *Il diritto del lavoro tra internazionalizzazione e segmentazione*, in F. GALGANO – S. CASSESE – G. TREMONTI – T. TREU, *Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazione*, Bologna, 1993, pag. 99 ss.; M. D'ANTONA, *Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione europea*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1994, pag. 695 ss.

In altri termini, l'impostazione di fondo messa in piedi dalla Convenzione di Roma è oramai divenuto uno strumento "debole" che consente all'impresa di scegliere l'ordinamento che preferisce, a discapito di quei principi di bilanciamento delle posizioni dei contraenti da cui aveva preso le mosse l'intervento normativo della comunità internazionale<sup>81</sup>.

Al contempo, la dimensione transnazionale dell'impresa, aumenta il senso di "inadeguatezza"<sup>82</sup>. Non può sfuggire, infatti, che nell'ambito di un'impresa a dimensione transnazionale, caratterizzata da una pluralità di unità produttive, localizzate in diversi paesi del mondo, i rapporti di lavoro con essi pendenti rimangono, nell'attuale quadro normativo, assoggettati a regimi giuridici differenti.

In tal modo, il decentramento produttivo conduce, da un lato, alla "regolamentazione atomistica" dei singoli rapporti di lavoro e ad una disarticolazione dei diritti collettivi dei lavoratori a fronte dell'unicità (solo apparente) dell'impresa nella quale tutti sono inseriti<sup>83</sup>; dall'altro, ad una sorta di "darwinismo normativo" dove i diritti nazionali sono messi in competizione, in chiave internazionalprivatistica, all'interno del mercato transnazionale delle norme<sup>84</sup>.

Bisogna considerare, inoltre, che la dimensione transnazionale dell'impresa sia, almeno potenzialmente, in grado di porre un freno all'operatività e all'effettività delle regole di tutele lavorative prestabilite dai diritti del lavoro nazionali. Questi, come visto, sono stati concepiti per essere applicati ai rapporti giuridici destinati a svolgersi con logiche meramente interne al paese, poiché sono stati costruiti ipotizzando un concetto di impresa tendenzialmente monolite, operante all'interno dei soli confini nazionali: pertanto, se non inadeguati, si mostrano largamente insufficienti a cogliere e,

---

<sup>81</sup> I propositi si ritrovano nella relazione M. GIULIANO – P. LAGARDE, *Relazione sulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, sub art. 4, in *Gazz. Uff. Com. Eur.* C 282 del 31.10.1980; a questa riflessione si aggiunge, come corollario, l'ulteriore osservazione: simile prospettiva, come accennato all'inizio (mettere paragrafo), racchiude ulteriori significative conseguenze, tra cui l'ingresso dell'impresa in uno spazio sovranazionale che finisce per porre gli stessi sistemi normativi in concorrenza tra loro, dando vita ai fenomeni di shopping sociale, poiché le diversità nel livello dei diritti sociali assicurati dai paesi influiscono anche sulle scelte di insediamento delle grandi imprese o dei gruppi di imprese transnazionali.

<sup>82</sup> A. LYON-CAEN – S. SCIARRA, *cit.*, pag. 14, per i quali la Convenzione di Roma presenta confini incerti: "essa non consente di disegnare un'immagine dinamica del datore di lavoro, figura cruciale ancor più del lavoratore della legge applicabile al contratto di lavoro".

<sup>83</sup> M. E. CORRAO, *cit.*, pag. 497 ss.

<sup>84</sup> In questo senso, oltre alla nota 34, ved. A. SUPIOT, *L'esprit de Philadelphie*, Paris, 2010, pag. 65; ID, *Le droit du travail bradé sur la marché des normes*, in *Dr. Soc.*, 2005, pag. 1087 ss.. Per un'analisi di insieme delle tecniche internazionalprivatistiche si ved. H. MUIR WATT, *Aspects Economiques du droit international privé*, *Recueil Des Cours. Collected Courses of The Hague Academy of International Law*, 307, 2004, pag. 25 ss.

soprattutto, governare le problematiche che scaturiscono dall'esercizio della funzione imprenditoriale in una cornice transnazionale.

Le decisioni riguardanti vicende transnazionali dei rapporti di lavoro, portate al vaglio delle autorità giurisdizionali, stanno divenendo esse stesse il “luogo” simbolico in cui si rivelano le difficoltà di sottomettere ai diritti, *in primis* quelli nazionali, le nuove forme organizzazione dell'attività imprenditoriale su scala internazionale o i processi che costituiscono nel singolo territorio l'effetto terminale di operazioni gestite a carattere transazionale<sup>85</sup>.

Per comprendere la complessità di questi aspetti, si può riprendere il caso, sempre della giurisprudenza d'oltralpe, di una società francese facente parte di un gruppo internazionale che, con le consuete finalità di mantenimento dei livelli concorrenziali della propria produzione industriale aveva chiuso lo stabilimento francese sito a Lione, licenziando tutto il personale dipendente e trasferita l'attività in Brasile. Il giudice francese, chiamato a qualificare la fattispecie descritta nei termini della cessazione dell'attività produttiva (in altre parole, di un suo mero trasferimento geografico) ha ritenuto di dover accogliere la prima ricostruzione, non avendo rinvenuto nel tessuto normativo nazionale alcuna fonte legale che consentisse di inquadrare la vicenda giuridica in un contesto transnazionale e che, quindi, permettesse di qualificare l'evento quale mera “delocalizzazione”<sup>86</sup>.

Nello stesso filone interpretativo, lungo il tempo, anche per la giurisprudenza italiana non sono mancate pronunce analoghe. In maniera particolare, con riguardo alla materia dei licenziamenti individuali e dell'applicazione della relativa disciplina vincolistica al potere di recesso, la giurisprudenza continua a sembrare ancorata alle

---

<sup>85</sup> M. D'ANTONA, *cit.*, pag. 311 ss., per il quale “la costruzione dell'identità del diritto del lavoro è legata alle vicende storiche dello Stato-nazione (...) quello Stato che regola internamente nel suo territorio sia i fenomeni politici che quelli economici, che realizza una specie di unità aristotelica tra istituzioni politiche, comunità e mercato (...) l'estrema mobilità degli investimenti e delle localizzazioni produttive comprime i margini a disposizione dello Stato per imporre alle imprese che operano sul suo territorio, attraverso la legislazione, i vincoli e i costi di protezione dei lavoratori. In un mercato sovranazionale aperto e in un'economia globale, le imprese “votano con i piedi”, intendendo che il dissenso da una certa politica sociale dello Stato nazionale “che ad esempio accentua i vincoli garantisti del lavoro o ne determina un maggior costo attraverso l'incidenza fiscale o contributiva, può essere espresso semplicemente andandosene altrove, nel sud-est asiatico o in Polonia o in Ungheria, ma anche in Galles, se altre politiche nazionali o locali lo rendono conveniente”.

<sup>86</sup> A. JEAMMAUD, *cit.*, pag. 67 ss; per i richiami della giurisprudenza P. RODIÈRE, *Droit social de l'Union Européenne*, Paris, 2008, pag. 544 ss.



dimensioni del soggetto che fisicamente opera nel territorio italiano, senza considerarne in alcun modo l'eventuale dimensione internazionale<sup>87</sup>.

Tali considerazioni appaiono sufficienti a sostenere che il consolidamento ormai strutturale del fenomeno delle imprese transnazionali impone di ripensare, sotto un'altra ottica, la soluzione normativa indicata dalla Convenzione di Roma in tema di disciplina dei rapporti di lavoro con elementi di transnazionalità.

Infatti, l'obiettivo ed, al contempo, la necessità è quella di costruire un corpo di regole, annodate attorno a profili essenziali del contratto (costituzione del rapporto, fissazione delle condizioni di lavoro, regole per la sua estinzione) che risultino comuni allo svolgimento della prestazione alle dipendenze di un soggetto, indipendentemente dal paese nel quale si svolge il rapporto di lavoro del prestatore senza confini<sup>88</sup>.

A tal riguardo, la Corte di Giustizia della Comunità Europee è intervenuta nel 2003 con la sentenza *Pugliese*<sup>89</sup>: si tratta della più avanzata ricostruzione, in termini unitari, di rete di impresa a dimensione transnazionali, finora mai compiuta: per la prima volta, sul presupposto dell'esistenza di un "interesse comune" che prescinde dalla personalità giuridica e dalla localizzazione delle imprese in due stati, si imputa la titolarità di un rapporto di lavoro sulla scorta dell'affermazione di un principio di concretezza degli effetti.

---

<sup>87</sup> In più di un'occasione imprese di grandi dimensioni, a livello internazionale, sono stati equiparati a piccole-medie imprese, con la conseguente applicazione della cd. tutela obbligatoria posta dalla l. n. 604 del 1996, così Cass. 07.02.1987, n. 1324, in *GI*, I, 1987, pag. 1989, *Requisiti numerico-occupazionali di applicabilità della tutela reale ed obbligatoria del posto di lavoro*, con nota di M. MONTANARI. Inoltre, nella giurisprudenza di merito, ved. Trib. Milano, 14.09.1991, in *D&L*, 1992, pag. 471, Cass. 22.02.1992, n. 2193, in *For. It.*, 1992, I, pag. 2368; Cass. 09.09.1993, n. 9435, in *Giu. Civ.*, 1994, I, pag. 1315; Cass. 27.03.1996, n. 2756, in *For. It.*, 1996, I, pag. 2427; Cass. 09.03.1998, n. 2622, in *For. It.*, 1999, I, pag. 983. Verranno poi riprese quelle pronunce del giudice interno, in particolare quelli più risalenti del tempo, dove si è fatto scudo all'ordinamento straniero con lo strumento dell'ordine pubblico, ved. infra § cap. 2, par. 3.

<sup>88</sup> Lo sforzo è quello di verificare almeno la sussistenza dei presupposti per poter ribaltare l'attuale logica di approccio ai fenomeni collegati alla transnazionalità: la possibilità di enucleare un sistema comune e condiviso di regole omogenee attorno all'elemento dell'unicità dell'impresa, guardando alla stessa nel suo complesso più che al singolo luogo svolgimento della prestazione lavorativa, con la creazione di forme comuni di rappresentanza di tutela senza confini.

<sup>89</sup> CGCE *Pugliese/Finmeccanica S.p.a.*, 10.03.2003, C-437/00, in *Racc.*, 2003, pag. 3573; in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2003, II; pag. 699 ss., con nota di V. BEGHINI, *Luogo di svolgimento abituale dell'attività lavorativa e sospensione del rapporto di lavoro con distacco del lavoratore presso una consociata estera*; in *Int'l lis*, 2, 2005, pag. 70, con nota di M. BORZAGA, *Prestito transnazionale di lavoratori fra società collegate e criteri di individuazione del foro competente*; in *Or. Giur. Lav.*, 4, pag. 33 ss., con nota di C. GULOTTA, *Sovrapposizione di rapporti di lavoro e determinazione del foro competente nella giurisprudenza comunitaria*; anche in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2003, pag. 1045. In verità, la Corte di Giustizia si era già pronunciata in materia di concorrenza affermando che più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo costituiscono un'unica entità economica e vanno considerate come un'unica impresa, in CGCE *A.s. Flugreisen e S.L. Reisebüro/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, 11.04.1989, c.n. 66/86.

La Corte, occupandosi del caso di una lavoratrice che aveva sempre lavorato in un luogo, che però non era quello determinato nel contratto di lavoro concluso con il datore di lavoro convenuto nella causa principale, ma un luogo diverso, stabilito in un diverso contratto concluso con un altro datore<sup>90</sup>, mediante un'interpretazione sensibile alle pratiche di mobilità transazionale attuate da imprese collegate, ha posto l'accento sul fatto che in "una controversia tra un lavoratore ed un primo datore di lavoro, il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato il luogo in cui egli svolge *abitualmente* (corsivo nostro) la sua attività, qualora il primo datore di lavoro, nei confronti del quale gli obblighi del lavoratore sono sospesi, abbia esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto, un interesse alla esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore al secondo datore di lavoro in un luogo stabilito da quest'ultimo".

I giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto che l'esistenza dell'interesse alla prestazione<sup>91</sup> non deve essere verificata in senso stretto, sulla base cioè di criteri formali ed esclusivi, ma valutata globalmente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie.

Fra gli elementi di interesse possono figurare, in particolare, il fatto che la conclusione del secondo contratto sia stata prevista all'atto della conclusione del primo; il fatto che il contratto sia stato modificato in considerazione della conclusione del secondo; il fatto che esisteva un rapporto organico o economico tra i due contratti; il fatto che sussisteva un accordo tra i due datori che preveda un ambito per la coesistenza dei due contratti; il fatto che il primo datore di lavoro potesse decidere circa la durata dell'attività del lavoratore presso il secondo datore di lavoro.

Nell'ambito di vicende caratterizzate da collegamenti societari, in altri termini, la stipulazione di un secondo contratto di lavoro con un distinto datore, sia pure collegato al primo sotto il profilo economico, può essere interpretato come modalità di svolgimento di un'unica prestazione lavorativa resa su interesse del primo datore, in seno al primo contratto di lavoro<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Non si trattava di un'ipotesi di distacco transazionale.

<sup>91</sup> In particolare, su parere conforme dell'avv. gen. C. JACOBS, in *Int. lit. proc.*, 2003, pag. 349, sono così giunti ad affermare che il primo datore di lavoro può essere citato nel foro di esecuzione del secondo contratto solo se tale datore di lavoro ha esso stesso un "interesse all'esecuzione della prestazione" che il lavoratore fornisce al secondo datore di lavoro in un luogo stabilito da quest'ultimo.

<sup>92</sup> A. LO FARO, *cit.*, pag. 453 ss.

Proprio questa potrebbe risultare una appropriata prospettiva di analisi del fenomeno: la valorizzazione dei collegamenti economici esistenti tra imprese e l'interesse di una delle stesse allo svolgimento della prestazione presso un'altra potrebbe, infatti, consentire di superare il dato formale delle diversità delle previsioni contrattuali e prima ancora della differente personalità giuridica per approdare ad una valutazione unitaria del rapporto di lavoro<sup>93</sup>.

Il dato su cui poggia tale ricostruzione, anche sul piano dell'analisi legislativa, è proprio l'idea per cui l'impresa moderna appare dotata di autonomia e concettuale, meritevole di separata considerazione normativa, indifferente rispetto alla forma giuridica considerata, perlomeno capace di condizionare l'interpretazione giurisprudenziale delle norme d.i.p..

Tale prospettiva può essere idealmente collegata con la proposta del Comitato economico e sociale nell'ambito del Parere sul Libro Verde sulla "Trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima" nella quale si è affermata l'opportunità di "confermare l'applicabilità della legge del luogo abituale in cui viene effettuato il lavoro, a condizione che si tratti di un distacco temporaneo e specificando che la stipula, nel paese di accoglienza, di un contratto con un datore di lavoro che fa parte dello stesso gruppo del datore di lavoro iniziale non impedisca il proseguimento del distacco"<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> M. E. CORRAO, *cit.*, pag. 516 ss.

<sup>94</sup> "Libro Verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima" (COM 2002 n. 654, def. 14.01.2003), si può leggere in G.U.C.E., C-108/1.

## BIBLIOGRAFIA

- A.A.VV., *Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese*, Atti delle Giornate di Studio A.I.D.LA.S.S., Lecce, 27-28 maggio 2005, Milano, 2006.
- AA. VV., *Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Torino, 2008.
- AA. VV., in *Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Milano, 1984.
- AA. VV., *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, 2, Milano, 2009.
- AA. VV., *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, I, Milano, 1994.
- AA. VV., *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Dalloz, Paris, 2005.
- ALAIMO A., *La nuova direttiva sui comitati aziendali europei: un'occasione per ripensare la partecipazione dei lavoratori in Italia?*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". INT – 69/2009*.
- AA.VV., *Nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al Regolamento Roma I*, Fondazione Italiana per il Notariato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.
- ALAIMO A. – CARUSO B., *Dopo la politica i diritti: l'Europa "sociale" nel Trattato di Lisbona*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". INT – 82/2010*; in corso di pubblicazione in *Le innovazioni del Trattato di Lisbona in tema di competenze dell'Unione e di tutela dei diritti*, Torino, 2011.
- ALES E., *Transnational Wages Setting as a Key Feature of a Socially Oriented European Integration: Role and (Questionable) Limits on Collective Action*, in *Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". INT*, 63, 2008.
- E. ALES, *Lo sviluppo della dimensione sociale comunitaria: un'analisi genealogica*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 3, 2009.
- ALSTON P. (ed. by), *The EU and Human rights*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- ANDREONI A. – VENEZIANI B. (a cura di), *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione europea*, Ediesse, Roma, 2009.
- ARRIGO G., *Il diritto del lavoro dell'Unione Europea*, I, Milano, 2001. PERULLI A., *Contrattazione transnazionale nell'impresa europea e CAE: spunti di riflessione*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2000, pag. 192.
- ARRIGO G., *La partecipazione dei lavoratori nel diritto comunitario tra armonizzazione normativa e competizione di modelli*, in *Dir. Lav.*, 2000.
- BALANDI G. – CAZZETTA G. (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Materiali dell'incontro di Studio, Ferrara, 24 ottobre 2008, Milano, 2009.
- BALANDI G., *La direttiva comunitaria sul distacco dei lavoratori: un passo in avanti verso il diritto comunitario del lavoro*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 20, 1998; anche in *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, I. Diritto del lavoro*, 1998, pag. 35 ss.
- BALANDI G., *L'informazione nei rapporti di lavoro e sindacali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1993.
- BALLARINO T., *Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento Roma I*, in *Riv. Dir. Int.*, 1, 2010.
- BALLARINO T., *Diritto internazionale privato*, Padova, 1999.
- BALLARINO T. – MARI L., *Uniformità e riconoscimento. Vecchi e problemi e nuove tendenze della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006.
- BALLESTRERO M.V., *Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia «bilancia» il diritto di sciopero*, in *Law. Dir.*, 1, 2008.
- BANO F., *Diritto del lavoro e libera prestazione dei servizi nell'Unione europea*, Bologna, 2008.
- BARATTA R., *General Issues of Private International Law in the European System*, in *Yearbook of Int. Priv. Law*, 2004.
- BARATTA R., *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milano, 1991.
- BARBERA M. (a cura di), *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, 2006.

- BARBERA M., *Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto*, relazione al Congresso A.I.D.L.A.S.S., Catania, 21-23 maggio 2009.
- BARIATTI S., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. un. eur.*, 2001.
- BARILE P., *Ordine pubblico (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1980, pag. 1110.
- BARNARD C., *EC Employment Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006.
- BARNARD C., *Employment Rights, Free Movement Under the EC Treaty and the Services Directive*, in *Europa Institute, Mitchell Working Paper Series*, 5, 2008.
- BASSANINI F. – TIBERI G. (a cura di), *Commentario al nuovo Trattato europeo*, in, Bologna, 2008.
- BAYLOS GRAU A. – CARUSO B. - D'ANTONA M. - SCIARRA S. (a cura di), *Dizionario di diritto del lavoro comunitario*, Bologna, 1996.
- BELLAVISTA A., *Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, INT, 47, 2006.
- BERTA G., *Eclisse della socialdemocrazia*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- BERTOLI P., *Corte di Giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005.
- BERTOLI P., *Il ruolo della Corte di Giustizia e l'interpretazione del futuro regolamento «Roma I»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006.
- BESTAGNO F. – RADICATI DI BROZOLO L., *Il mercato unico dei servizi*, Giuffrè, Milano, 2007.
- BETHOUX E., *Le comités d'entreprise européens: un acteur de la responsabilité sociale de l'entreprise*, *Revue de l'IREES*, 2008, 2.
- BIAGI M. (a cura di), *Quality of Work and Employee Involvement in Europe*, The Hague, 2002.
- BIAGI M., *La Direttiva CAE dopo sei anni: il successo di un nuovo modello?*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2000.
- BIAGI M., *La fortuna ha sorriso alla Presidenza italiana dell'Unione europea: prime note di commento alle direttive sul distacco dei lavoratori all'estero e sui permessi parentali*, in *Dir. Rel. Ind.*, 3, 1996. BIAGI M., *Fortune smiles on the Italian Eu Presidency: talking half-seriously about the posted workers and the parental leave directives*, in *Int. Jou. of Comp. Lab. Law and Ind. Rel.*, 1996.
- BIAGI M., *Towards a European Model of Industrial Relations? Building on the First Report of the European Commission*, The Hague, 2001.
- BIANCA C. – GIARDINA A. (a cura di), *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Commentario*, in *Nuov. Leg. Civ. Com.*, 1995.
- BLANKE T., *La rifusione della direttiva CAE: il punto di vista tedesco*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2, 2010.
- BOELE-WOELKI K. - VAN OOIK R.H., *The Communitarization of Private International Law*, in *Yearbook of Int. Priv. Law*, 2002.
- BONOMI A., *Sull'opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale applicabile erga omnes*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2007, pag. 314.
- BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in AJANI G. – BENACCHIO G. A. (diretto da), *Trattato di Diritto privato dell'Unione Europea*, XIV, Torino, 2009.
- BONARDI O., *L'utilizzazione indiretta di lavoratori*, Milano, 2001.
- BONOMI A., *Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument. Some Remarks on the Green Paper of the EC Commission*, in *Yearbook of Priv. Int. Law*, 2003.
- BONOMI A., *Le norme imperative nel diritto internazionale privato*, Zurich, 1998.
- BORELLI S., *Un possibile equilibrio tra concorrenza leale e tutela dei lavoratori. I divieti di discriminazione*, in *Lav. Dir.*, 1, 2008.

- BOSCHIERO N., *Appunti sulla riforma del sistema di diritto internazionale privato*, Torino, 1996.
- BOSCHIERO N., Voce *Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, IV, Agg., Milano, 2000.
- BOSCHIERO N. (a cura di), *La nuova disciplina comunitaria delle legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Torino, 2009.
- BROGGINI G., *Il diritto internazionale privato e i rapporti di lavoro*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 1, 2004.
- CAFAGGI F. – IAMICELI P. (a cura di), *Reti di impresa tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Bologna, 2007.
- CAMPIGLIO C., *Prime applicazioni della clausola d'eccezione "europea" in materia contrattuale*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1992.
- CANTARO A., *Il secolo lungo. Lavoro e diritti sociali nella storia europea*, Roma, 2006.
- CAPURRO F., *Il distacco*, in *D&L*, 2004.
- CARABELLI U. – LECCESE V., *Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le clausole di favor e di non regresso nelle direttive sociali*, in *Cont. e imp./Europa*, 2005.
- CARABELLI U., *Europa dei mercati e conflitto sociale*, Bari, 2009.
- CARABELLI U., *Una sfida determinante per il futuro dei diritti sociali in Europa: la tutela dei lavoratori di fronte alla libertà di prestazione dei servizi nella CE*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1, 2007.
- CARBONE S.M., *Il nuovo spazio giudiziario europeo, dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento Ce 44/2001*, Torino, 2002.
- CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo*, Torino, 2009.
- CARINCI F. – PIZZOFERRATO A. (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, in CARINCI F. (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, Torino, 2010.
- CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1971.
- CARINCI M. T., *La fornitura di lavoro altrui*, in *Commentario al codice civile diretto da Pietro Schlesinger*, Giuffrè, Milano 2000.
- CARINCI M. T., *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento di azienda e di ramo*, Giappichelli, Torino, 2010.
- CARDUCCI G., Voce *Norme di applicazione necessaria*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990.
- CARTABIA M., *Principi inviolabili e integrazione europea*, Giuffrè, Milano, 1995.
- CARTABIA M. – WEILER J. H. H., *L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- CARTABIA M., *Uniti nella diversità: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali*, in *Dir. Un. Eur.*, 3, 2005.
- CARTABIA M., *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in CARTABIA M. (a cura di), *I diritti in azione*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- CARUSO B., *I diritti sociali nello spazio sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione (prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking)*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT – 61/2008*.
- CARUSO B., *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piove)*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT – 81/2010*, pag. 13; ora anche in *Rass. Dir. Pub. Eur.*, 1, 2010.
- CASALE G., *La qualificazione del rapporto di lavoro nella raccomandazione n. 198/2006 dell'organizzazione internazionale del lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 3, 2007.
- CASTRONOVO C. – MAZZAMUTO S. (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2008.
- CELOTTO A. – CARTABIA M., *La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza*, in *Giur. Cost.*, 2002.
- CELOTTO A. – GROPPI T., *Primauté e controlimiti nel Progetto di Trattato costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 4, 2004.
- ÛCESTER C., *La norma inderogabile fondamento e problema del diritto del lavoro*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 119, 2008.

- CINELLI M., *Diritto del lavoro comunitario e italiano: armonizzazione o conflitto? Il ruolo delle misure di sicurezza sociale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997.
- CINELLI M., *Distacco e previdenza nella prestazione transnazionale di servizi*, in *Lav. Giur.*, 2007.
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, del 15 gennaio 2004, n. 3.
- Comitato economico e sociale europeo sul tema Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi — Massimizzarne i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori* COM(2007) 304 def. (2008/C 224/22) del 30.08.2008, pag. 6.1.
- Commission of the European Communities, Proposal for a directive of the Council on harmonisation of the legislation of member states on the retention of the rights and advantages of employees in the case of mergers, takeovers and amalgamations, 1972.
- Commissione europea, Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi", del 04.04.2006, COM (2006) 159 definitivo.
- Commissione europea, Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, Com (2006) def., Bruxelles, 04.04.2006.
- Commissione europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato della Regioni su l'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri, 25.07.2003, COM (2003) 458 definitivo.31
- Commissione europea, Comunicazione al Consiglio del 25.07.2003, COM (2003) 458. par. 4.1.1. e 4.2.1..
- CORAZZA L., *"Contractual integration" e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore*, Padova, 2004.
- CORRAO M.E., *I rapporti di lavoro nella Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, in *Riv. Dir. Int. Priv.Proc.*, 1984, pag. 100.
- CORRAO M.E., *Profili internazional-privatistici dei rapporti di lavoro nei gruppi di società*, in *Lav. Dir.*, 2005.
- CORTI M., *Contrattazione collettiva, libera circolazione e concorrenza in Europa*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1, 2007.
- CORTI M., *Le decisioni ITF e Laval della Corte di Giustizia: un passo avanti e due indietro per l'Europa sociale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2, 2008. MOREAU M. A., *Le détachement des travailleurs effectuant une prestation de services dans l'Union européenne*, in *Jou. Dro. Int.*, 1996.
- COSTA A., *Mobilità transnazionale del management nei gruppi di impresa: la gestione del personale distaccato in Italia*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2, 2008.
- CRAIG P. – G. DE BÜRCA (ed. by), *The Evolution of EU Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- CUZZOCREA L. – GIANBIANCO C. – BOSSO D. – FIORENZA A., *I manuali dell'impresa internazionale. I lavoratori italiani all'estero e stranieri in Italia*, Napoli, 2003.
- CUZZOCREA L. – ROCCHI R., *Distacco di lavoratori nella Ue: aspetti previdenziali e procedure*, in *Guid. Lav.*, 2005.
- D'ANTONA M., *Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione europea*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1994.
- D'ANTONA M., *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità ?*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1998, ora in CARUSO B. - SCIARRA S. (a cura di), *Opere. Scritti sul metodo e sulla evoluzione del diritto del lavoro. Scritti sul diritto del lavoro comparato e comunitario*, Milano, 2000; nella versione in inglese, ID., *Labour Law at the Century's End: An Identity Crisis*, in J. CONAGHAN, R.M. FISCHL, K. KLARE (ed. by), *Labour Law in a Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- D'ANTONA M., *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità ?*, in *Riv. Giur. Lav.*, I, 1998.
- D'ANTONA M., *Mercato unico europeo ed aree regionali deboli: le conseguenze giuridiche*, in *Lav. Dir.*, 1992.
- DAUGAREILH I., *La contrattazione collettiva transnazionale*, in *Lav. Dir.*, 4, 2005.
- DAVIES P., *Posted workers: single market or protection of national Labour Law Systems?*, in *Com. Mark. Law Rev.*, 34, 1997.



- DAVIES P., *The posted workers directive and the Ec Treaty*, in *Int. Law Jour.*, 31, 2002.
- DE CESARI P., *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2005, pag. 5 ss.
- DE LUCA TAMAJO R., *Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva comparata: scenari e strumenti*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1, 2007.
- DE LUCA TAMAJO R., *I processi di terziarizzazione intra-moenia ovvero la fabbrica multisocietaria*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gino Giugni*, Bari, 1999.
- DE SALVIA A., *Non c'è due senza tre: la Corte di Giustizia nel caso Ruffert*, in *Arg. Dir. Lav.*, 3, 2008.
- DE SIMONE G., *Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza. Interposizione, imprese di gruppo, lavoro interinale*, Milano, 1995.
- DEL PUNTA R., *Appalto di manodopera e subordinazione*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1995.
- DORSEMONT F., *The right to take collective action versus fundamental economic freedoms in the aftermath of Laval and Viking*, reperibile al sito [www.ctui.org](http://www.ctui.org), 2008.
- ELIASOPH I. H., *“A switich in time” per la Comunità europea? La dottrina Lochner e la rimodulazione dei diritti economici sociali in Europa*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 122, 2, 2009; nella versione più ampia in inglese, ID., *“Switich in Time” for the European Community? Lochner Discourse and the Recalibration of Economic and Social Rights in Europe*, in *Col. Jour. Eur., Law*, 14, 467, 2008.
- ESPOSITO M., *Prestazione transnazionale di servizi e distacco dei lavoratori nel nuovo contesto comunitario*, in *Dir. Lav. Merc.*, 2006.
- ESPOSITO M., *Distacco e prestazione di lavoro a favore del terzo*, in *Giorn. Dir. Lav. e Rel. Ind.*, 1996.
- ESPOSITO M., *La mobilità del lavoratore a favore del terzo*, Jovene, Napoli, 2002.
- FALLON M. e MEEUSEN J., *Private International Law in the European Union and the Exception of Mutual Recognition*, in *Yearbook of Int. Priv. Law*, 2002.
- FALLON M., *Les conflits de Lois et te juridictions dans un espace économique intégré*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit International de La Haye*, 235, 1995.
- FALZEA P. – SPADARO A. – VENTURA L. (a cura di), *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, Torino, 2003.
- FARANDA T., *Previdenza sociale e lavoro estero, Comunicazioni e studi*, Milano, Voll. XVII-XVIII, 1985.
- FERRARESE M. R., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, 2006.
- FICARI L. (a cura di), *Società Europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori*, Milano, 2006.
- FOGLIA R., *Il distacco del lavoratore nell'Unione europea: la normativa comunitaria*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2001.
- FORLATI PICCHIO L., *Voce Contratto nel diritto internazionale privato*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.*, IV, Torino, 1989.
- FRANESCAKIS P., *Conflits de lois (principes généraux)*, in *Rép. Dalloz, Droit international*, 1, Parigi, 1968.
- FRANESCAKIS P., *Lois d'application immédiate et règles de conflit*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1967.
- FRANESCAKIS P., *Quelques précisions sur les “lois d'application immédiate” et leurs rapports avec les règles sur les conflits de lois*, in *Rev. critique*, 1966.
- FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”)*, in *Le Nuov. Leg. Civ. Com.*, 4, 2008.
- FRANZINA P., *Questioni relative al distacco del lavoratore nel diritto internazionale privato della Comunità europea*, in *Law. Dir.*, 1, 2008.
- FRANZINA P., *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento “Roma I”*, Padova, 2006.
- FREEDLAND M., *Private law, regulation and governance design and the personal work contract*, in CAFAGGI F. – MUIR WATT H. (edited by), *Making European Private Law*, Cheltenham – Northampton, 2008.
- FOGLIA R., *L'attuazione giurisprudenziale del diritto comunitario del lavoro*, Padova, 2002.

- FRIEDMAN T., *Il mondo è piatto. Breve storia del ventesimo secolo*, Milano, 2007.
- GALGANO F. – CASSESE S. – TREMONTI G. – TREU T., *Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazione*, Bologna, 1993.
- GALGANO F., *L'impresa transnazionale e i diritti nazionali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1, 2005.
- GAMBACCIANI M., *La disciplina del distacco nell'art. 30 del D.lgs. 276/2003*, in *ADL*, 2005.
- GARATTONI M., *Comando, distacco e altri strumenti di mobilità temporanea nel pubblico impiego, tra organizzazione ed esigenze di flessibilità*, in *Lav. Pubbl. Amm.*, 2006.
- GIESEN R., *Posting: social protection of workers vs. fundamental freedoms ?*, in *Com. Mark. Law Rev.*, 2003.
- GIUBBONI S. – ORLANDINI G., *Il conflitto collettivo nell'ordinamento comunitario*, in *Dem. Dir.*, 3, 2004.
- GIUBBONI S. – ORLANDINI G., *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea*, Bologna, 2007.
- GIUBBONI S., *Diritti sociali e mercato*, Bologna, 2003.
- GIUBBONI S., *Modelli sociali nazionali, mercato unico europeo e governo delle differenze*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2, 2009, ora anche in PINELLI C. – TREU T. (a cura di), *La Costituzione economica: Italia, Europa*, Bologna, 2010.
- GIUBBONI S., *Norme imperative applicabili al rapporto di lavoro, disciplina del distacco ed esercizio delle libertà comunitarie*, in *Dir. Lav. Merc.*, 3, 2008.
- GIULIANO M. – LAGARDE P., *Relazione sulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, in *Gazz. Uff. Com. Eur.* C 282 del 31.10.1980.
- GNES M., *La scelta del diritto, concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune europeo*, Milano, 2004.
- GORZ A., *L'immateriale*, Torino, 2003.
- GOTTARDI D., *Diritti sindacali e libertà economiche al Parlamento europeo. I nodi del coordinamento sistematico*, in *Lav. Dir.*, 3, 2008.
- GOTTARDI D., *Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea*, Giornate di studio Aidlass Parma, 4 – 5 giugno 2010.
- GRAGNOLI E. – PERULLI A. (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Padova, 2004.
- M. GRANDI, *“Il lavoro non è una merce”: una formula di rimeditare*, in *Lav. Dir.*, 1997.
- GRANDI M., *Le modificazioni del rapporto di lavoro. Le modificazioni soggettive*, Milano 1972.
- GRANDI M., *Voce Modificazioni aziendali del rapporto di lavoro*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990.
- GRANDI M. – PERA G. (diretto da), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, 2009.
- GUARRIELLO F. – LEONARDI S. (a cura di), *Globalizzazione e relazioni industriali. Consultazione dei lavoratori nelle imprese transnazionali*, Roma, 2003.
- GUARRIELLO F., *Le funzioni negoziali del comitato aziendale europeo tra modello normativo e costituzione materiale: prime riflessioni*, in *Lav. Dir.*, 2005.
- GUARRIELLO F., *Ordinamento comunitario e autonomia collettiva. Il dialogo sociale*, Milano, 1992.
- HALBERSTAM D. – MÖLLERS C., *The German Constitutional Court says "Ja zu Deutschland!"*, in *Ger. Law Jour.*, 2009.
- HEPPLE B. – VENEZIANI B. (edited by), *The transformation of Labour Law in Europe: a Comparative Study of 15 Countries. 1945-2004*, Oxford, 2009.
- HEPPLE B. (edited by), *The Making of Labour Law in Europe: a comparative study of nine countries up to 1945*, Oxford, 2009.
- HEPPLE B., *Diritto del lavoro e crisi economica: lezioni dalla storia europea*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 3, 2009.
- HEPPLE B., *Labour Law and Global Trade*, Oxford and Portland, 2005.
- HOBBSBAWN E., *Il secolo breve*, Milano, 1991.

- HOLDEN C., *Decommodification and the Workfare State*, in *Pol. Stud. Rev.*, 3, 2003.
- HOS N., *The principle of proportionality in Viking and Laval: an appropriate standard of judicial review ?*, in *Eur. Lab. Law Jour.*, 2, 2010.
- HOUWERZIJL M., *Posting of workers: background, content and implementation of directive 96/71/EC*, in *Com. Law Rev. News*, 2005.
- ICHINO P., *Il contratto di lavoro*, in *Trattato Cicu-Messineo*, I, Milano, 2000.
- ICHINO P., *La disciplina della segmentazione del processo produttivo sul rapporto di lavoro*, in AA. VV., *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro – Trento, 4-5 giugno 1999*, Milano, 2000.
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003.
- IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2006.
- JAYME E., *Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con Stati terzi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006.
- JOERGES C., *Democracy and European Integration: A Legacy of Tensions, Re-conceptualisation and Recent True Conflicts*, in *EUI Working Papers – Law*, 25, 2007.
- LAGARDE P., *Le nouveau droit International privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome de 1980*, in *Riv. Crit. Dr. Int. Priv.*, 1991.
- LAGARDE P., *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, *Recueil Des Cours Collected Courses of The Hague Academy of International law*, 196, 1986.
- P. LAGARDE, *Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*, in *Riv. Crit. Dro. Int. Priv.*, 2006.
- LASSANDARI A., *La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2, 2005.
- Libro Verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima” (COM 2002 n. 654, def. 14.01.2003), si può leggere in G.U.C.E., C-108/1.
- LIMARDO E., *La sicurezza sociale comunitaria tra riforme istituzionali e allargamento dell'Unione europea*, in *Dir. Lav.*, 1-2, 2004.
- LO FARO A., *“Turisti e vagabondi”: riflessioni sulla mobilità dei lavoratori nell'impresa senza confini*, in *Law. dir.*, 2005.
- LO FARO A., *Diritti sociali e libertà economiche del mercato interno: considerazioni minime in margine ai casi Laval e Viking*, in *Law. Dir.*, 1, 2008.
- LOTTI P., *L'ordine pubblico internazionale*, Milano, 2005.
- LYON-CAEN A. – SCIARRA S., *La Convenzione di Roma e i principi del diritto del lavoro*, in *I contratti di lavoro internazionali*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 20, 1998.
- LYON-CAEN A., *Le travail dans le cadre de la prestation internationale de services, quelques observations*, in *Droit Social*, 2005, pag. 505.
- MAGNANI M., *Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e trasformazioni dell'impresa*, in *Dir. Lav.*, 2005.
- MAGNANI M., *I rapporti di lavoro con elementi di internazionalità*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004; anche in *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, in *Dir. Lav.*, 2003.
- MAGNO P., *La tutela del lavoro nel diritto comunitario*, Padova, 2000.
- MAGNUSSON L. – STRATH B. (edited by), *A European Social Citizenship? Pre-conditions for Future Policies in Historical Light*, Brussel, 2005.
- MAGRINI S., *La sostituzione soggettiva nel rapporto di lavoro*, Milano, 1980.

- MALMBERG J. (edited by), *Effective enforcement of EC labour law*, The Hague-London-New York, 2003.
- MANCINI G.F., *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Bologna, 2004.
- MANCINI G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano, 1958.
- MANTOVANI A. – MARATTIN L., *Economia dell'integrazione europea*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- MARETTI S., *La legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporanei distaccati all'estero*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2000.
- MAVRIDIS P., *La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne*, Atene-Bruxelles, 2003.
- MAZZOTTA O., *Rapporti interpositori e contratto di lavoro*, Milano 1979.
- MEEUSEN J., PERTEGAS M., STRAETMANS G. (ed. by), *Enforcement of International Contracts in European Union: Convergence and Divergence between Bruxelles I and Rome I*, Intersentia, Antwerpen, 2004.
- MENGOZZI P., *La riforma del diritto internazionale privato italiano. La l. 31 maggio 1995, n. 218*, Napoli, 1997.
- MIGLIORINI S., *Delocalizzazioni di imprese e azioni sindacali secondo la sentenza Viking*, in *Riv. Dir. Int.*, 3, 2008.
- MONTI M., *Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea. Rapporto al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso*, 9 maggio 2010.
- MOSCONI F. – CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato (Riforma del)*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg.*, Torino, 2000.
- MOSCONI F. – CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, 1, Torino, 2007.
- MOSCONI F., *Giurisdizione e legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 20, 1998.
- MOSCONI F., *La giurisdizione in materia di lavoro nel regolamento (Ce) n. 44/2001*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1, 2003.
- MUIR WATT H., *Aspects Economiques du droit international privé, Recueil Des Cours. Collected Courses of The Hague Academy of International Law*, 307, 2004.
- MUNARI F., *La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006.
- NADALET S., *Impresa transnazionale e diritto del lavoro*, in *Law. Dir.*, 3, 2005.
- NADALET S., *L'attuazione della Direttiva 96/71 sul distacco*, in *Law. Dir.*, 1, 2008, pag. 38.
- NAPOLI M. (a cura di), *L'impresa di fronte all'informazione e consultazione dei lavoratori (d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25). Artt. 1-8*, in *Nuov. Leg. Civ. Com.*, 4, 31, 2008.
- NAPOLI M. (a cura di), *Globalizzazione e rapporti di lavoro*, Milano, 2006.
- NASCIMBENE B. (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori. Trent'anni di applicazione delle norme comunitarie*, Milano, 1998.
- NICOLUSSI A., *Europa e cosiddetta competizione tra ordinamenti giuridici*, in *Eur. Dir. Priv.*, 1, 2006.
- NOGLER L. (a cura di), *Le attività autonome*, in AJANI G. – BENACCHIO G.A. (diretto da), *Trattato di Diritto privato dell'Unione Europea*, VI, Torino, 2006.
- NOGLER L., *Diritto del lavoro e diritto contrattuale europeo: un confronto non più rinviabile*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 118, 2, 2008.
- NUNIN R., *Il dialogo sociale europeo*, Giuffrè, Milano, 2001.
- NUNIN R., *Sindacato in Europa*, Giuffrè, Milano, 2001.
- MONTUSCHI L. (a cura di), *Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa*, Milano, 2007, pag. 322 ss..
- ORLANDINI G., *Diritto del lavoro e regolazione delle reti*, in CAFAGGI F. (a cura di), *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia*, Bologna, 2004
- ORLANDINI G., *Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e mercato interno dei servizi: nuovi dilemmi e nuovi scenari per il diritto sociale europeo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, INT, 45, 2006.

- ORLANDINI G., *I lavoratori europei nell'impresa orizzontale transnazionale tra regole sociali e di mercato*, in *Riv. Giur. Lav.*, 4, 2009.
- ORLANDINI G., *La disciplina comunitaria del distacco dei lavoratori tra libera prestazione dei servizi e tutela della concorrenza: incoerenze e contraddizioni della direttiva n. 71 del 1996*, in *Arg. Dir. Lav.*, 1999.
- ORLANDINI G., *Sciopero e servizi pubblici essenziali nel processo di integrazione europea*, Torino, 2003.
- ORLANDINI G., *Autonomia collettiva e libertà economiche nell'ordinamento europeo: alla ricerca dell'equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2008, pag. 237 ss.; anche in *WP C.S.D.L.E.* "Massimo D'Antona" *INT*, n. 66, 2008.
- PALLINI M., *La proposta di direttiva Bolkenstein: tanto rumore per nulla? Libertà di circolazione, liberalizzazione dei servizi, rischi (veri e presunti) di dumping sociale*, dattiloscritto, 2008.
- PALLINI M., *Il caso Laval-Vaxholm: il diritto del lavoro comunitario ha già la sua Bolkestein?*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2, 2006.
- PALLINI M., *Law shopping e autotutela sindacale nell'Unione europea*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2, 2008.
- PALLINI M. – PEDERSINI R., *Posted workers in the European Union*, in *European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions*, 2010.
- PANEBIANCO M., *Voce Lavoro (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Giur. Trec.*, XIX, 1990, pag. 187.
- PASA B., ROSSI P., WEITENBERG M., *Diritto contrattuale europeo tra Direttive comunitarie e trasposizioni nazionali*, Giappichelli, Torino, 2007.
- PEDRAZZOLI M. (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004.
- PEDRAZZOLI M., *Per un diritto del lavoro plurale. Omaggio a Robert Reich*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2009.
- PENNINGS F., *Introduction to European Social Security Law*, Fourth Edition, Antwerpen-Oxford-New York, 2003.
- PERA G., *Il diritto di sciopero*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, I, 1986.
- PERULLI A., *Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva comparata: problemi e prospettive*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1, 2007.
- PERULLI A., *Diritto del lavoro e diritto dei contratti*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2, 2007, pag. 436 ss.
- PERULLI A., *Modificazioni dell'impresa e rapporti di lavoro: spunti per una riflessione*, in LYON CAEN A. – PERULLI A. (a cura di), *Trasformazioni dell'impresa e rapporti di lavoro*, Padova, 2004.
- PERULLI A., *Voce Lavoro e commercio internazionale*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Comm.*, Agg., Torino, 2000.
- PESSI R., *Lavoro, mercato, «ordine spontaneo», regolazione transnazionale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1, 2009, ora in PESSI R., *Ordine giuridico ed economia di mercato*, Padova, 2010.
- PETRYLAITÉ D. – WOOLFSON C., *'Missing in Action': The Right to Strike in the Baltic New Member States – an Absent EU Competence*, in *Int. Jour. Comp. Lab. Law. Ind. Rel.*, 2006.
- PICONE P. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004.
- PICONE P., *La riforma italiana di diritto internazionale privato*, Padova, 1998.
- PINO G., *Conflitto e autonomia collettiva*, Torino, 2005.
- PIZZOFERRATO A., *Prestito del lavoratore, interesse del datore distaccante e consenso del lavoratore*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1993.
- POCAR F. – VIARENGO I., *Diritto comunitario del lavoro*, Padova, 2001.
- POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una "European conflict of law revolution"?*, *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 4, 2000.
- POCAR F., *La legge applicabile ai rapporti di lavoro secondo il diritto italiana*, in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 1970.
- POCAR F., *La protection de la partie faible en droit international privé*, in *Recueil Des Cours Collected Courses of The Hague Academy of International law*, 188, 1984.

- POGAR F., *Labour Relations in Italian Private International Law. National Reports to the XI International Congress of Comparative Law*, 1982.
- POGAR F., *Norme di applicazione necessaria e conflitti di leggi in tema di rapporti di lavoro*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1967.
- POGAR F., *Protezione del lavoratore e legge applicabile al rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2, 1982.
- POIARES MADURO M., *We, the Court. The European Court of Justice and the European Economic Constitution*, Hart Publishing, Oxford, 1998.
- PORTINARO P., *La crisi dello jus publicum europaeum*, Torino, 1982.
- QUADRI R., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Napoli, 1969.
- RAZZOLINI O., *Contitolarità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da "unicità di impresa"*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 122, 2, 2009.
- REINHART C. M. - ROGOFF K., *This time is different*, Princeton, 2009.
- RESCIGNO P. (diretti da), *Trattato di diritto privato*, I, Torino, 1984.
- Risoluzione Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 96/71/Ce negli Stati membri del 15.01.2004 (P5\_TA (2004) 0030). *Rapport des Services de la Commission* etc., del 04.04.2006, SEC (2006) 439, par. 3.3., 4.1.
- ROCELLA M. - TREU T., *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Torino, 2007, pag. 143.
- ROCELLA M., *L'Europa e l'Italia: libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento trent'anni dopo*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1, 1997.
- ROCELLA M., *La Corte di Giustizia e il diritto del lavoro*, Torino, 1997. BARBERA M., *Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario*, Brescia, 2001.
- RODIÈRE P., *Droit social de l'Union Européenne*, Paris, 2008.
- ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, in *Lav. Dir.*, 4, 2003.
- ROMAGNOLI U., *Per un diritto del lavoro post-industriale e sovranazionale*, in *Lav. Dir.*, 2, 1999.
- ROSS M., *Solidarietà: un nuovo paradigma costituzionale per l'Unione europea ?*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2, 2009.
- ROSSI L.S., *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla «comunitarizzazione» alla «costituzionalizzazione»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004.
- RUSCIANO M., *Diritto di sciopero e assetto costituzionale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, I, 2009.
- SALERNO F. - FRANZINA P. (commentario a cura di), *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, in *Nuov. Leg. Civ. Com.*, 3/4, 2009.
- SBORDONE F., *Contratti internazionali e lex mercatoria*, Napoli, 2009. GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.
- SCARPONI S. (a cura di) *Globalizzazione e diritto del lavoro*, Padova, 2001.
- SCARPONI S. (a cura di), *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, in *Quad. Dipart. Scienze Giuridiche*, Trento, 2007.
- SCHARPF F. W., *Governare l'Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle politiche nell'Unione europea*, Bologna, 1999.
- SCHMITT C., *Il nomos della terra*, Milano, 1991,
- SCIARRA S. - CARUSO B. (a cura di), *Il lavoro subordinato*, in AJANI G. - BENACCHIO G.A. (diretto da), *Trattato di Diritto privato dell'Unione Europea*, V, Torino, 2009.
- SCIARRA S., *Diritto del lavoro e regole della concorrenza in alcuni casi esemplari della Cgce europea*, in *Dir. Merc. Lav.*, 3, 2000.
- SCIARRA S., *Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 109, 2006.



- SCIARRA S., *Transnational and European Ways Forward for Collective Bargaining*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 73/2009, pag. 1 ss.; ora anche in AHLBERG K.(ed. by), *Liber Amicorum for Ronnie Eklund*, Iustus, Uppsala, 2010.
- SCIARRA S., *Viking e Laval: diritti collettivi e mercato nel recente dibattito europeo*, in *Lav. Dir.*, 2, 2008.
- SERVAIS J., *Droit social de l’Unione Européenne*, Bruxelles, 2008.
- SPATH D. – GANZ W., *The future of Service: Trends and Prospectives*, Hanser, Monaco, 2008.
- SPEZIALE V., *Il datore di lavoro nell’impresa integrata*, in *Giorn. Dir. Rel. Ind.*, 1, 2010.
- SUPIOT A., *L’esprit de Philadelphie*, Paris, 2010.
- SUPIOT A., *Le droit du travail bradé sur la marché des normes*, in *Dr. Soc.*, 2005.
- SYRPIS P., *The Treaty of Lisbon: Much Ado ... But About What?* in *Int. Law Jour.*, 2008.
- TEUBNER G. (a cura di), *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili*, Roma, 2005. FERRARESE M.R., *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002.
- TREU T., *Le regole sociali europee: quali innovazioni?*, in *Eur. e dir. priv.*, 2004.
- TREVES T. (a cura di), *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, Padova, 1983.
- UBERTAZZI B., *Il Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 2008.
- VAN DEN ECKHOUT V., *Promoting human rights within the Union: the role of European private international law*, in *Eur. Law Jour.*, 2008.
- VENEZIANI B., *La Corte di giustizia e il trauma del cavallo di Troia*, in *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Bari, 2, 2008.
- VENTURINI G., *L’organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004. BUSSANI M., *Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Torino, 2010.
- VILLANI U., *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, Bari, 2001.
- VILLANI U., *I “controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, II, ESI, Napoli, 2008.
- VIMERCATI A. (a cura di), *Il conflitto sbilanciato. Libertà economiche e autonomia collettiva tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali*, Bari, 2009.
- VITTA E., *Diritto internazionale privato*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, 1990.
- WEDDERBURN OF CHARLTON B., *Relazioni di lavoro e nuovo capitalismo*, in *Lav. Dir.*, 2, 2008.
- WEILER J.H.H., *La Costituzione dell’Europa*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- WEISS M., *Le prospettive del diritto del lavoro e delle relazioni industriali in Europa*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2001.
- WILDERSPIN M. – ROUCHAUD-JOET A.M., *La compétence externe de la Communauté européenne en droit International privé*, in *Riv. Crit. Droit Int. Priv.*, 2004.
- WOOLFSON C., *Labour Standards and Migration in the New Europe: Post-Communist Legacies and Perspectives*, in *Eur. Jour. Ind. Rel.*, 2007.
- ZOPPINI A. (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Roma-Bari, 2004.

### **Giurisprudenza comunitaria**

*Sager* C-76/90 del 25.07.1991.

*A.s. Flugreisen e S.L. Reisebüro/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, 11.04.1989, c.n. 66/86.

*Pugliese/Finmeccanica S.p.a.*, 10.03.2003, C-437/00, in *Racc.*, 2003, pag. 3573; in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2003, II; pag.

699 ss., con nota di V. BEGHINI, *Luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa e sospensione del rapporto di lavoro con distacco del lavoratore presso una consociata estera*; in *Int’l lis*, 2, 2005, pag. 70, con nota di M. BORZAGA, *Prestito*



*transnazionale di lavoratori fra società collegate e criteri di individuazione del foro competente*; in *Or. Giur. Law.*, 4, pag. 33 ss., con nota di C. GULOTTA, *Sovrapposizione di rapporti di lavoro e determinazione del foro competente nella giurisprudenza comunitaria*; anche in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2003, pag. 1045.

*Betriebsrat der Bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG v. Bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG*, in C-62/99, CGCE 29.03.01, commentata da GUARRIELLO F., *La "prima volta" della direttiva sui CAE (n. 94/45/CE) davanti alla Corte di Giustizia: Bofrost o della latitudine dei diritti di informazione riconosciuti alle rappresentanze dei lavoratori ai fini della costituzione del Comitato aziendale europeo*, in *Dir. Law.*, 2001, pag. 130 ss. Gebhard, C-55/94 del 30.11.1995.

*Dassonville* C-8/74 dell'11.07.1974.

*Cassis de Dijon* C-120/78 del 20.02.1979.

Caso *Torfaen*, C-145/88 del 23.11.1989.

*Conforama* C-31/89 del 28.02.1991.

*Marchandise*, C-332/89 del 28.02.1991.

*Van Wesemal* C-110 e 111/78 del 18.01.1979.

*Commissione c. Repubblica Federale di Germania* C-205/84 del 04.12.1986. *Commissione c. Repubblica francese* C-154/89 del 26.02.1991.

*Commissione c. Repubblica italiana* C-180/89 del 26.02.1991.

*Commissione c. Repubblica ellenica* C-198/89 del 26.02.1991.

*Sager* C-76/90 del 25.07.1991.

*Schindler* C-275/92 del 24.03.1995.

*Boikon c. Sea and Balit General Insurance Company Ltd. Et Soc. Ingosstrakn*, in Cour d'Appel de Paris 07.06.1996, in *Revue trim. droit eur.*, 1996, pag. 785 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON; nonché in *Rev. crit. droit int. privé*, 1997, 55 ss., con nota di M. A. MOREAU.

*Lange* C-350/1999, in *Dir. Law.*, 2001, 2, pag. 138, con nota di S. BELLOMO.

*Rush Portuguesa* C-138/89 del 27.03.1990, p. 15 e 18, in *Dir. Prat. Law.*, 30, 1990, pag. 1965 ss., con nota di M. BIAGI, *Il lavoro in appalto nella CEE*; con nota di P. RODIÈRE, in *Rev. Trim. Dr. Eur.*, 1990, pag. 631 ss.

*Vander Elst* C-43/93 del 09.08.1994.

*Arblade* C-369/96 del 23.11.1999.

*Mazzoleni* C-165/98 del 15.03.2001.

*Finalarte* C-49, 50, 52, 54, 68, 71/98 del 25.10.2001.

*Portugaia Construcoes* C-164/99 del 24.01.2002.

*Albany* C-67/96 del 21.09.1999.

*Laval*, C-341/05 del 18.12.2007.

*Schminderbeger*, C-112/00 del 12.06.2003.

*Wolff & Muller GmbH & Co.* C-60/03 del 12.10.2004.

*Omega* C-36/02 del 14.01.2004.

*Ruffert*, C-346/06 del 03.04.2008.

*Commissione c. Lussemburgo*, C-319/06 del 19.06.2008.

caso *Ingmar* del 09.11.2000, C-381/98.

*Commissione c. Repubblica Federale di Germania* C-341/02 del 14.04.2005.

*Rutten v. Cross medical ltd*, C-383/95 del 09.01.1997, su cui H. GAUDEMET TALLON, in *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1997, pag. 341.

*Herbert Weber c. Universal Ogden Services Ltd*, sentenza 27.02.2002, in causa C- 37/00, nota di P. BERTOLI, in *Int'l lis*, 3/4, 2003, pag. 123 ss.

### Giurisprudenza interna

*Boikon c. Sea and Balit General Insurance Company Ltd. Et Soc. Ingosstrakn*, in Cour d'Appel de Paris 07.06.1996, in *Revue trim. droit eur.*, 1996, pag. 785 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON; nonché in *Rev. crit. droit int. privé*, 1997, 55 ss., con nota di M. A. MOREAU.

Court de Cass. 23.10.2005, commentata da F. JAULT-SESEKE, *L'office du juge dans l'application de la règle de conflit de lois en matière de contrat de travail*, in *Riv. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2005, pag. 269 ss.

BAG, 24.08.1989 in <http://www.bagarbeit.de/site/>.

Court de Cass. 16.05.2007 <http://www.legifrance.gouv.fr/> .

Court de Cass. 17.10.2000; 29.11.2000; 04.07.2001 e 07.10.2003.

Court de Cass., 12.11.2002, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2003, pag. 447 con nota di F. JAULT-SESEKE; in *Journ. Dr. Int.*, 2004, con nota di S. DION.

Bundesarbeitsgericht di Kassel del 24.08.1989, in *Der Betrieb*, 1990.

Court de Cass. 10.03.2007, in <http://www.legifrance.gouv.fr/> .

Court de Cass., 17.10.2000 in <http://www.legifrance.gouv.fr/> .

Court de Cass. 03.05.2007, in <http://www.legifrance.gouv.fr/> .

Cass. 07.02.1987, n. 1324, in *GI*, I, 1987, pag. 1989, nota di M. MONTANARI, *Requisiti numerico-occupazionali di applicabilità della tutela reale ed obbligatoria del posto di lavoro.*

Trib. Milano, 14.09.1991, in *D&L*, 1992, pag. 471.

Cass., 10 agosto 1999, n. 8567, in *Not. Giur. Lav.*, 1999, pag. 569.

Cass., 8 ottobre 1991, n. 10556, in *Riv. It. Dir. Lav.*, II, 1992, pag. 936.

Cass. 22.02.1992, n. 2193, in *For. It.*, 1992, I, pag. 2368.

Cass. 09.09.1993, n. 9435, in *Giu. Civ.*, 1994, I, pag. 1315.

Cass. 27.03.1996, n. 2756, in *For. It.*, 1996, I, pag. 2427.

Cass. 09.03.1998, n. 2622, in *For. It.*, 1999, I, pag. 983.

Cass. 06.09.1980, n. 5156, in *Riv. It. Dir. Lav.*, II, 1982, pag. 42.

Cass. 25.05.1985, n. 3209, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1986, pag. 658.

Cass. 07.03.1986, n. 1530, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1987, pag. 117.

Cass. 22.02.1992, n. 2193, in *For. It.*, 1992, I, pag. 2368.

Cass., 9 novembre 1992, n. 12053.

Cass. 12 agosto 1992, n. 9517, in *Not. Giur. Lav.*, 1993, pag. 42 ss.

Cass., 16 febbraio 2000, n. 1733, in *Rep. For. It.*, 2000, voce *Lavoro (rapporto)*, pag. 1614.

Cass. 09.09.1993, n. 9435, in *Gius. Civ.*, 1994, I, pag. 1315.

Cass. 27.03.1996, n. 2765, in *For. It.*, I, 1996, pag. 2427.

Cass. 09.03.1998, n. 2622, in *For. It.*, I, 1999, pag. 983.

Cass. 11.11.2000, n. 14662, in *Mass. Giur. Lav.*, 2001, pag. 365, nota di E. GHERA, *Costituzione, ordine pubblico internazionale e legge regolatrice del rapporto di lavoro all'estero.*

Cass. 7 giugno 2000, n. 7743, in *Not. Dir. Lav.*, 2000, pag. 769.

Cass. 07.12.2005, n. 26976, in *Mass. Giur. Lav.*, 2006, pag. 932.

- Cass. 26.11.2004, n. 22332, in *Mass. Giur. Lav.*, 2005, pag. 6.
- Cass. 11.11.2002, n. 15822, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 3-4, 2003, pag. 809, con nota di R. CLERICI, *Rapporti di lavoro, ordine pubblico e Convenzione di Roma del 1980*; in *Dir. lav.*, I, 3, 2003, pag. 223, con nota di C. TIMELLINI, *L'incidenza del principio di ordine pubblico sull'individuazione dei rapporti di lavoro all'estero*; in *For. It.*, I, 2003, pag. 484.
- Cass. 09.05.2007, n. 10549, in *Riv. Giur. Lav.*, 2007, 2, pag. 595, con nota di S. BRUNO, *Il principio di giustificazione necessaria del licenziamento come principio di ordine pubblico*; anche in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2, 2008, pag. 335, con nota di C. TIMELLINI, *E' principio di ordine pubblico il divieto di licenziamento ingiustificato, non il regime di stabilità reale*.
- Trib. Napoli, ord. 29.04.2003, in *Nuov. Giur. Lav.*, 2003, pag. 286.
- Pret. Palermo, 26 ottobre 1988 e Trib. Palermo, 27 settembre 1989, in *Dir. Lav.*, 1990, 11, nota di G. SANTORO PASSARELLI, *Il patto di distacco*.
- Trib. Firenze, 23 maggio 1985, in *Riv. It. Dir. Lav.*, II, 1986, pag. 346.
- Cass., 10 giugno 1999, n. 5721, in *Riv. It. Dir. Lav.*, II, 2000, pag. 6 ss.
- Cass., 2 novembre 1999, n. 12224, in *Not. Giur. Lav.*, 2000, pag. 39.
- Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733, in *Arch. Civ.*, 2000, pag. 564.
- Cass. 17 gennaio 2001, n. 594, in *Riv. It. Dir. Lav.*, I, 2001, pag. 407 ss., nota di M. T. CARINCI, *Sulla distinzione tra distacco lecito ed interposizione: ha rilievo la natura dell'interesse del distaccante ?*
- Cass. 13 giugno 1995, n. 6657, in *Rep. Foro It.*, 1995, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1175.